

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

358^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

(Notturna)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140), d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori:

* MAMMI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni	Pag. 4 e passim
GOLFARI (DC), relatore	4 e passim
POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	7 e passim
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	8 e passim
FILETTI (MSI-DN)	8
SANESI (MSI-DN)	12, 46
RIZ (Misto-SVP)	17, 20, 45
GIUSTINELLI (PCI)	20
PINNA (PCI)	42
MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.)	46
LIPARI (DC)	48

SULL'ORDINE DEL LAVORI

PRESIDENTE	Pag. 54, 55, 56
* RIVA (Sin. Ind.)	54, 56
SANESI (MSI-DN)	56

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

GOLFARI (DC), relatore	57
------------------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE**DI MARTEDÌ 20 MARZO 1990** Pag. 58**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	60
Annunzio di presentazione	60

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21,15).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beorchia, Bernardi, Bertoldi, Boldrini, Brina, Butini, Covi, Dipaola, Falcucci, Fanfani, Franza, Garofalo, Gerosa, Giugni, Leone, Macis, Margheriti, Marinucci Mariani, Meoli, Nespolo, Pavan, Ranalli, Scardaoni, Tani, Ulianich, Vecchietti, Vitale, Visca, Zanella.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

**«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140),
d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;**

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1138, 140, 1159 e 2028.

Prima di passare all'esame degli articoli, chiedo al Ministro di pronunciarsi sull'ordine del giorno proposto dalla Commissione, di cui do nuovamente lettura:

Il Senato,

considerato che il disegno di legge sulla riforma dell'emittenza prevede una pianificazione nazionale del sistema delle frequenze radiofoniche nel territorio nazionale, e considerato che nell'ambito della medesima articolazione debba essere salvaguardata la fascia di utenza interessata all'utilizzo di apparecchi «radio-telefonici», la cui condizione attuale presenta continui disagi tecnici,

impegna il Governo, nella definizione del piano di ripartizione delle frequenze radiofoniche sul territorio, a tenere in considerazione con particolare attenzione questo settore di utenti promuovendo nei loro confronti una più qualificata prestazione e una migliore assistenza tecnico-operativa.

9.1138.1

LA COMMISSIONE

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, insiste per la votazione?

GOLFARI, *relatore*. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione permanente.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo all'esame innanzi all'Assemblea, per quanto di propria competenza, nel richiamare il precedente parere espresso alla Commissione di merito per la parte relativa al giudizio di inutilità circa il mantenimento del doppio vincolo rappresentato dall'indice di affollamento e dalla fissazione in termini monetari di un flusso massimo di entrate pubblicitarie per ciascun esercizio, dichiara di non avere nulla da osservare, ad eccezione dell'articolo 6, comma 8, su cui esprime contrarietà per la parte relativa alla deroga alle norme di contabilità.

Esprime infine, in merito alla clausola di copertura finale, l'osservazione circa l'opportunità di non far riferimento al 1989».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1138 nel testo proposto dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Principi generali)

1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.

2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di espressione e artistica, culturale e scientifica, il diritto dei cittadini ad una informazione libera, completa e imparziale, il diritto di ciascuno a veder rispettate la propria identità e la propria immagine, il pluralismo dei mezzi d'informazione costituiscono principi fondamentali della disciplina dei mezzi di comunicazione di massa che non può comunque consentire il costituirsi di situazioni di monopolio o di oligopolio.

2. Le attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'informazione sono regolate dalle disposizioni della presente legge e, in quanto con esse compatibili, dalle altre leggi vigenti in materia di editoria, radiotelevisione e pubblicità.

3. Nell'interpretazione della presente legge e di ogni altra disposizione in materia di comunicazioni di massa si ha riguardo ai principi di cui al comma 1».

1.1

POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di espressione artistica, culturale, scientifica e religiosa, il diritto di informare e quello di ricevere una informazione libera, completa, imparziale e pluralista, il diritto di ciascuno a veder rispettate la propria identità e la propria immagine costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo.

2. Per assicurare la più ampia attuazione di tali principi il sistema radiotelevisivo si fonda sul concorso di soggetti pubblici e privati evitando il determinarsi di situazioni di monopolio e di oligopolio.

3. In relazione ai principi e alla finalità di cui ai commi 1 e 2 la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale».

1.8

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La diffusione sonora o televisiva, con qualsiasi mezzo tecnico e su qualsiasi scala, presenta carattere di interesse generale.

2. L'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, realizzando un sistema misto, di emittenza pubblica e privata».

1.6

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

In via subordinata all'emendamento 1.6 sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La diffusione di programmi radiofonici e televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di interesse generale.

2. Il pluralismo e l'obiettività dell'informazione, nel rispetto della libertà garantita dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo misto, di emittenza pubblica e privata».

1.7

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 1, dopo le parole: «La diffusione» inserire le seguenti: «e la distribuzione».

1.4

POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «mezzo tecnico» inserire le seguenti: «è servizio pubblico essenziale e».

1.5

POLLICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «in relazione alla necessità di assicurare il diritto a essere informati e la libertà d'informare, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà d'espressione artistica, culturale e scientifica, nel rispetto del diritto di ciascuno alla propria identità e alla propria immagine».

1.2

POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «interesse generale» inserire le seguenti: «in relazione alla necessità di assicurare il diritto ad essere informati e la libertà di informare, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di espressione artistica, culturale, scientifica e religiosa, nel

rispetto del diritto di ciascuno alla propria identità e alla propria immagine».

1.9 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «evitando comunque il determinarsi di situazioni di monopolio o di oligopolio nell'ambito dell'emittenza privata».

1.3 POLLICE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «evitando comunque il determinarsi di situazioni di monopolio o di oligopolio».

1.10 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrali.

POLLICE. Molto velocemente, signor Presidente, perchè ho visto che non mi avete dato molto tempo.

PRESIDENTE. Ma ne ha avuto tanto in altre occasioni!

POLLICE. Va bene; comunque, come ella sa, signor Presidente, se ne avrò bisogno farò appello a qualche altro collega.

L'articolo 1, come si dice in gergo, è l'articolo-manifesto e come tale è l'articolo che praticamente disegna le finalità, i contenuti, le linee dell'intero impianto legislativo. Occorre dire che così come redatto nella proposta governativa esso appare certamente assai carente. Per questo motivo ho fatto mio l'emendamento dei colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista.

L'emendamento 1.1 costituisce pertanto un manifesto: passo a sintetizzarlo brevemente. Esso risponde alla necessità di chiarire e definire il significato di concetti come la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di espressione artistica, culturale e scientifica, il diritto del cittadino a una informazione libera, completa e imparziale, il diritto di ciascuno di veder rispettata la propria identità. Tutto ciò può essere garantito attraverso una informazione pubblica che risponda a determinate caratteristiche.

Quando poi si afferma la necessità di garantire il pluralismo nei mezzi di informazione, questo principio vale tanto per i mezzi di informazione pubblici che per quelli privati. Esso deve regolare tutti i mezzi di comunicazione di massa. Ovviamente era augurabile che non si costituissero situazioni di monopolio o di oligopolio, ma purtroppo questa appare una sorta di pia intenzione visto che le situazioni sono cambiate sotto i nostri occhi.

Queste erano le ragioni per le quali abbiamo presentato il nostro emendamento e lo abbiamo sostenuto in Commissione. Ora lo riproponiamo in Aula sperando che i colleghi dimostrino nei suoi confronti una maggiore sensibilità. Del resto, una sua eventuale approvazione non muterebbe sostanzialmente l'impianto della legge:

sarebbe il segno che il Senato intende assumersi direttamente il compito di dettare delle linee di carattere generale allo scopo di regolare in modo più efficace gli effetti che questa legge potrà esplicare una volta che sarà stata approvata.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, gli emendamenti che noi proponiamo a quello che, come diceva il collega Pollice, dovrebbe essere l'articolo-manifesto di questo disegno di legge, quello in cui si stabiliscono i principi generali, chiedono appunto che questi principi vengano fissati.

Il testo approvato dalla Commissione recita al comma 1 dell'articolo 1: «La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale». Non si spiega, però, perchè abbia questo preminente interesse generale: con il nostro emendamento cerchiamo di esplicitare il motivo per cui attraverso questo servizio si esercita il diritto dei cittadini ad informare e ad essere informati; si esercita il diritto ad esprimere il proprio pensiero, così come si esercitano alcuni dei fondamentali diritti di libertà. Questo va scritto in un articolo-manifesto, altrimenti che manifesto sarebbe? Se non scrivete questo nell'articolo-manifesto, non chiarite il significato vero della legge così come si sta definendo. In altre parole, non riconoscete che il sistema misto radiotelevisivo deve attuarsi evitando comunque situazioni di monopolio e di oligopolio, così come ha stabilito la Corte costituzionale: la maggioranza non ha avuto il coraggio di dirlo chiaramente nell'articolo-manifesto. Noi diciamo «scriviamolo», abbiamo il coraggio di farlo, sulla base di questa enunciazione che è quella a cui ci richiama la Corte costituzionale e confrontiamo le norme che scriviamo negli articoli successivi.

Ancora noi scriviamo (ciò non si ritrova nel testo della maggioranza) che deve essere principio fondamentale costitutivo del sistema radiotelevisivo quello che ciascuno possa vedere riconosciuto il proprio diritto alla propria identità ed immagine. Questo è un diritto fondamentale della persona nella società contemporanea, ma troppe volte è calpestato proprio dai mezzi di comunicazione di massa. Noi dobbiamo scrivere, nell'enunciare i principi, che vogliamo difendere questo valore. E dobbiamo anche scrivere - come proponiamo con l'emendamento 1.8 da noi presentato - che è in relazione a queste finalità e a questi principi che la diffusione dei programmi radiotelevisivi ha carattere di preminente interesse generale. Noi l'abbiamo scritto in questo emendamento e se la maggioranza riterrà di non poterlo accettare nella sua integrità, abbiamo proposto in subordine gli emendamenti successivi 1.9 e 1.10 che in altri termini ripropongono le stesse questioni. Devo poi dire che questi emendamenti noi li proponiamo come sfida di verità alla maggioranza ed al Governo, accettandoli o respingendoli voi dichiarate qui quali sono gli intendimenti che vi animano e quali sono altrimenti i vincoli a cui siete in realtà legati e che vi impediscono di accettare i precisi ed espliciti dettami della Corte costituzionale.

FILETTI. Onorevole Presidente, la illustrazione degli emendamenti 1.6 e 1.7 impone una riflessione piuttosto larga. Pertanto la prego di

concedermi qualche minuto in più atteso che poi lo compenseremo con altri emendamenti che illustreremo molto sinteticamente.

Noi riteniamo che il testo legislativo al nostro esame debba ricondursi al principio originario ed istituzionale del «sistema misto». La formula del primo comma di esso, invece, appare coerente con un programma di sostanziale restaurazione della riserva statale e comunque propone una definizione assai nebulosa.

Secondo l'articolo 43 della Costituzione la legge può riservare allo Stato imprese che abbiano «carattere di preminente interesse generale». Ma tale eventualità è stata storicamente superata in seguito al progressivo smantellamento della riserva statale. È perciò inutile riprodurre la formula che renderebbe ancora legittima la riserva.

Del resto, la riserva è assunta, così come emerge specificamente dal successivo articolo 2 e dalla relazione del senatore Golfari che precede il testo unificato, a presupposto dell'«affidamento» mediante concessione dell'attività di trasmissione dei programmi. Come è noto, la concessione di un'impresa presuppone che l'impresa stessa competa allo Stato e che lo Stato possa «concederne» la conduzione ad un soggetto privato.

Allorchè la Corte costituzionale dichiarò illegittima la riserva statale per le trasmissioni via cavo, o consistenti nella reirradiazione di programmi nazionali od esteri, o per le trasmissioni via etere su scala locale, motivò le sue decisioni richiamando la necessità di rimuovere illegittimi aspetti di compressione all'esercizio di diritti soggettivi di rango costituzionale (articolo 21, libertà di espressione del pensiero; articolo 41, libertà di iniziativa economica).

Secondo il disegno di legge n. 2508, presentato dal ministro Gava, era prevista l'autorizzazione per l'esercizio di impianti su scala locale (corrispondente al diritto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202 del 1976, paragrafo 5); mentre per l'esercizio di impianti su scala nazionale (che si riteneva corrispondente ad un interesse legittimo) era prevista la concessione.

Per l'esattezza, la giurisprudenza della Corte ha subito un'evoluzione secondo cui la differenza tra autorizzazione e concessione è diventata meno netta.

Nella sentenza n. 202/76 la Corte affermava l'inattualità del regime autorizzatorio (pur auspicandone l'introduzione) e la possibilità di esercitare, in via provvisoria, il «vero e proprio diritto perfetto» all'esercizio degli impianti (paragrafo 5); affermava inoltre che nel regime autorizzatorio il rilascio del titolo «è vincolato e non meramente discrezionale, con tutte le conseguenze giuridiche che tale natura dell'atto comporta nel nostro ordinamento» (paragrafo 8).

Nelle sentenze n. 153/87 e n. 1030/88 la Corte osservava, a proposito dell'esercizio di apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, che nell'autorizzazione rientrano anche «quei provvedimenti – definiti talvolta anche licenze – che consentono l'esplicazione di certe attività sulla base di una valutazione discrezionale circa la rispondenza della predetta attività a determinati interessi pubblici».

Nella recentissima sentenza n. 102/90, infine, è stata esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo del privato all'attivazione e all'esercizio di impianti radiotelevisivi, «dato che questi comportano

l'utilizzazione di un bene comune - l'etere - naturalmente limitato e perciò non fruibile da tutti e presuppongono necessariamente, di conseguenza, un provvedimento di assegnazione della banda di frequenza che, in quanto immette un *quid novi* nella sfera giuridica del privato, ha indubbio carattere costitutivo» (paragrafo 3).

Sembra addirittura di cogliere, in questa pronuncia, l'espressione di un «pentimento» della Corte in ordine alla liberalizzazione e alla possibilità pratica di esercizio degli impianti, fino all'entrata in vigore di un regime autorizzatorio, senza uopo di concessione o di autorizzazione (si confronti al riguardo anche la sentenza n. 237/84, paragrafo 5).

Si devono aggiungere poi due osservazioni. In primo luogo, il legislatore - come ha ieri, in sede di discussione generale, evidenziato il senatore Visibelli - ha adottato la formula dell'autorizzazione a proposito degli impianti di reirradiazione dei programmi nazionali ed esteri, pur essendo disposto che «con l'autorizzazione sono assegnate la frequenza di funzionamento dell'impianto e la relativa potenza effettiva irradiata nelle varie direzioni (articolo 29, decreto ministeriale del 16 luglio 1975, approvazione del regolamento di attuazione della legge n. 103 del 1975).

Perciò l'immane profilo concessorio «naturalmente» insito nell'atto di autorizzazione è compatibile con la configurazione dell'atto come autorizzazione, e non come concessione.

In secondo luogo, nel disegno di legge in esame l'atto abilitante è qualificato come concessione non perchè comporta l'assegnazione della frequenza radiofonica o del canale televisivo, con la conseguente «discrezionalità tecnica» dell'Amministrazione poste e telegrafi nella distribuzione degli spazi radioelettrici tra gli aspiranti utilizzatori, ma anche e soprattutto perchè comporta la valutazione, da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (e del Governo, riguardo alle emittenti nazionali) di una serie di qualità soggettive e di condizioni oggettive documentate nelle domande; qualità e condizioni genericamente indicate nella legge e soggette ad apprezzamenti largamente discrezionali.

In conclusione, la restaurazione della riserva statale, sia pure temperata dal naturale duplice «affidamento» al servizio pubblico e alle imprese private, appare antistorica e antitetica alla prima giurisprudenza della Corte costituzionale.

Si ritiene preferibile l'affermazione del carattere di interesse generale (non di preminente interesse generale) della radiodiffusione.

Poichè la liberalizzazione disposta con le note sentenze della Corte costituzionale si è arrestata alla scala locale, per anni si è prospettata, ai più vari effetti, la distinzione tra scala locale e scala nazionale. Sembra perciò opportuno affermare nei principi generali che la legge attribuisce alla radiodiffusione, locale o nazionale che sia, la stessa rilevanza. Pertanto si insiste nell'accoglimento dell'emendamento 1.6.

Per quanto concerne l'emendamento 1.7, che è subordinato, ci sembra opportuno rilevare che appaiono inutili le proclamazioni e gli squilli di tromba del secondo comma. I principi fondamentali del sistema radiotelevisivo misto sono quelli della libertà e del pluralismo. Meglio evitare gli orpelli inutili, che potrebbero ingenerare illusioni, sollecitare velleità e provocare conflitti. L'apertura alle diverse

opinioni, ad esempio, è affermazione vana e ipocrita, se non si estende l'istituto dell'accesso.

Del resto, la Corte costituzionale nella sentenza n. 826 del 1988 ha distinto tra servizio pubblico ed emittenza privata, ponendo in rilievo come il primo debba caratterizzarsi per un pluralismo interno (attraverso l'accesso dei gruppi di rilevanza sociale e l'apertura alle diverse opinioni e tendenze), mentre nella seconda debba realizzarsi il pluralismo esterno, dato semplicemente dalla pluralità delle fonti.

Insistiamo, pertanto, in subordine, nella richiesta di approvazione dell'emendamento 1.7. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1 del senatore Pollice; parere contrario sull'emendamento 1.8, del senatore Strik Lievers e di altri senatori; parere contrario sull'emendamento 1.6, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori; parere contrario sull'emendamento 1.7, sempre del senatore Visibelli e di altri senatori.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.4, anche perchè, senatore Pollice, la parola «distribuzione» non si inserisce in questo contesto.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 1.5 e 1.2, entrambi del senatore Pollice, sull'emendamento 1.9, del senatore Strik Lievers e di altri senatori e sull'emendamento 1.3, del senatore Pollice, perchè è già citato il pluralismo nel testo della Commissione.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.10, del senatore Strik Lievers e di altri senatori.

* **MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni.** Esprimo lo stesso parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, soltanto per notare le condizioni singolari in cui si svolge questo dibattito. Il collega Pollice per parte sua e noi con questi emendamenti abbiamo sollevato dei gravi problemi di principio. Il relatore e il Governo hanno creduto di poter rispondere in questa sede ai gravi problemi di principio che abbiamo posto semplicemente enunciando il parere contrario e non spendendo neppure una parola per motivarlo, salvo un accenno per cui, essendo contenuto nel testo governativo il termine «pluralismo», non ci sarebbe

bisogno di specificare che non si determinano situazioni di monopolio o di oligopolio, cosa che evidentemente è del tutto diversa.

Io credo che di fronte a questo possiamo dedurre o che c'è un atteggiamento (e io non credo che ci sia, perchè non è mai stato questo in Commissione l'atteggiamento del Ministro e del relatore) di disprezzo rispetto agli argomenti che le minoranze possono portare, o che questo dipende dalle condizioni di strozzatura dei tempi in cui il dibattito si svolge.

Allora io devo dire (lo dichiaro una volta sola) che forse giustamente in queste condizioni la Conferenza dei Capigruppo ha deciso un ritmo di discussione quale quello che è stato qui annunciato, quello per cui chi, come il nostro Gruppo, presenta oltre 70 emendamenti, tutti di merito, tutti meditati, ha poco più di un minuto o due per illustrarli e difenderli e il relatore ha non so quanti minuti per esporre il proprio parere contrario o, eventualmente, favorevole. Ma allora, signor Presidente, io devo prendere atto che le condizioni per le quali, per effetto delle scelte del Governo e della maggioranza in questi anni, si sono determinate e di fronte a cui siamo nel condurre questo dibattito, con dei tempi obbligatoriamente strozzati, impediscono all'Aula del Senato un serio e severo dibattito su una delle questioni fondamentali per quello che riguarda le condizioni di vita democratica nel nostro paese, perchè questo significa il non potere (perchè io credo si tratti di non potere), da parte del Governo e del relatore o dei colleghi dei Gruppi della maggioranza, neppure entrare per un minimo nel merito delle gravi questioni di principio che con gli emendamenti all'articolo 1 il collega Pollice e noi avevamo posto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, scusatemi se sarò un po' confuso perchè è la terza nottata che faccio (anche se la prima a Palazzo Vecchio fu più lunga ed estenuante), ma di fronte a quello che avviene questa sera in quest'Aula, anche se stanco, debbo, signor Presidente, farle presente quello che quindici giorni fa le feci osservare e, cioè che quando un relatore per una legge importante come quella che andiamo votando non motiva il no con il quale risponde a dieci emendamenti, cosa ci stiamo a fare qui dentro? Si parla tanto di democrazia: ma allora rispettate anche voi che ne siete i maestri!

GOLFARI, *relatore*. Sono tutte cose che abbiamo già detto in Commissione, senatore Sanesi.

SANESI. Caro senatore Golfari, ecco il discorso, ecco il dito dietro il quale ci si può nascondere: con la scusa della Commissione voi giustificate ad un certo momento il silenzio e il vuoto dell'Aula! È qui che tutti i senatori debbono sapere quello che si è fatto nella Commissione! È qui che dovete dire agli italiani perchè voi agite, nei confronti di una legge, in questo modo!

Noi voteremo a favore di questi emendamenti ed io non entro nel merito, ma voi avete il dovere di dirci perchè non votate a favore dei nostri emendamenti! (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

POLLICE. Chiedo la controprova, signor Presidente, anche perchè io sono presente e gli altri non ci sono.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

TITOLO II

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

(Servizio pubblico e radiodiffusione)

1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché l'installazione e l'esercizio di impianti ad essa relativi costituiscono servizio pubblico radiotelevisivo. Possono altresì essere affidati, mediante concessione ai sensi della presente legge e salvo quanto disposto dall'articolo 5, ai soggetti di cui all'articolo 17, nonché, mediante autorizzazione, ai soggetti di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, applicandosi le disposizioni di cui al titolo III della stessa legge n. 103.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la società di cui al comma 2 è definita «concessionaria pubblica», i titolari di concessione di cui all'articolo 17 per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti «concessionari privati»; qualora negli stessi titoli ci si riferisce ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo 17, l'espressione «concessionari privati» è completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale.

4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni «trasmissioni» e «programmi» riportate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è svolta dal servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero può essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge e salvo quanto disposto dall'articolo 5, ai soggetti di cui all'articolo 17, nonché mediante autorizzazione secondo le modalità di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «concessione» con l'altra: «autorizzazione».

2.5

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato a un ente pubblico».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «la società di cui al comma 2 è definita "concessionaria pubblica"» con le altre: «l'ente pubblico di cui al comma 2 è definito "ente pubblico"» e nel successivo testo della presente legge le parole: «la concessionaria pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente pubblico».

2.6

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «da una società per azioni a totale partecipazione pubblica» con le altre: «da un ente pubblico».

2.1

POLLICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Bolzano riveste altresì carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale, nonché l'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691».

2.4

RIZ, RUBNER

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «concessione» con l'altra: «autorizzazione».

2.2

POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. Da una rilettura dell'articolo si è resa necessaria una riformulazione. Infatti l'articolo dopo la prima parte inseriva un punto fermo che rendeva tutta la logica dello stesso in qualche misura squilibrata rispetto alla prima parte.

Con l'aggiunta della virgola e delle parole: «ovvero può» c'è maggior equilibrio, infatti la formulazione: «la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è svolta dal servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero può essere affidata» ai sensi della presente legge, ai soggetti privati, crea quell'equilibrio tale per cui il contesto del provvedimento, che vuole aprire la strada al sistema misto, è più coerente.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 2.5 proponiamo di sostituire il concetto di «concessione» con quello di «autorizzazione», perchè riteniamo che, in conformità a quanto abbiamo sostenuto anche con gli emendamenti all'articolo 1, si debba affermare un diritto del cittadino a trasmettere con il mezzo radiotelevisivo; un diritto da esercitarsi naturalmente nei limiti che le particolarità del mezzo tecnico impongono, ma che resta comunque un diritto. Di conseguenza, la figura adatta a definire l'esercizio di questo diritto è quella dell'autorizzazione e non della concessione.

Con l'emendamento 2.6 proponiamo di introdurre in questo disegno di legge la distinzione radicale che deve essere operata fra la logica del servizio pubblico e quella dell'emittenza privata. Crediamo che il servizio pubblico debba essere affidato ad un ente con carattere, diritti, doveri, sistemi di controllo propri di un ente pubblico. Perciò riteniamo si debba senz'altro eliminare tutto quel sistema equivoco che si è costruito attorno alla concessionaria, essendo essa un ibrido mal definito fra un soggetto di natura privatistica e di sostanza e realtà privatizzate, come è il caso della RAI lottizzata, ed invece la figura dell'ente pubblico incaricato appunto di un servizio pubblico. Quest'ultimo dovrebbe essere il caso del servizio pubblico radiotelevisivo.

POLLICE. Signor Presidente, vorrei sottolineare alcuni aspetti di carattere generale. Sono d'accordo con il senatore Strik Lievers sul concetto di concessione da abolire e da sostituire con quello di autorizzazione. Ma c'è un'altra questione fondamentale: chi sono i soggetti che gestiscono e in che modo questi devono essere censiti, partendo da alcune procedure ben definite che devono rispondere a requisiti che ritroviamo anche nel successivo articolo 3?

Vi è la necessità quindi di questa definizione dal servizio radiofonico pubblico locale da introdurre all'interno dell'articolato. Tale servizio di preminente interesse generale completa il servizio corrispondente svolto su scala nazionale e regionale dalla concessionaria dello stesso servizio pubblico nazionale.

Vorrei definire meglio un concetto. Per ambito locale (e lo dico adesso per risparmiarmi una definizione nel prosieguo della discussione), si intende normalmente un bacino di utenza corrispondente ai

confini provinciali equivalenti. Quindi i soggetti titolari dell'autorizzazione a trasmettere possono avere natura privatistica, cooperativistica o pubblica, a seconda delle situazioni. Le emittenze che quindi svolgono servizio radiofonico pubblico a livello locale possono interconnettersi fra loro liberamente per raggiungere ambiti di diffusione di livello multiregionale e nazionale. Tuttavia tale interconnessione chiaramente non può superare o eccedere alcune ore al giorno, ad esempio il 20 per cento, almeno questa è la proposta che ho avanzato per il periodo di trasmissione giornaliera.

Tali emittenti possono anche usare le reti di telecomunicazione, di telematica, a scelta, internazionale, nazionale e regionale per collegamenti di servizio. In particolare poi esse potranno utilizzare a tariffe agevolate le reti di collegamento della concessionaria del servizio pubblico nazionale, la RAI, secondo procedure che in seguito potremo tranquillamente vedere.

Ho inserito tale considerazione a questo punto perchè da qui poi si dipanano tutta la questione della radiodiffusione e, collegato a questa, il discorso delle radiofrequenze.

RIZ. Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento all'articolo 2 che non è soltanto di chiarimento; si tratta proprio di eliminare un errore palese in cui è incorsa la Commissione. Nel comma 2 dell'articolo 2 si dice: «La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile».

Il terzo comma dello stesso articolo precisa: «Nei titoli II, IV e V della presente legge la società di cui al comma 2 è definita concessionaria pubblica», mentre gli altri vengono definiti tutti «concessionari privati».

Ebbene, quello che chiedo al signor Ministro, nonchè al relatore e poi praticamente a tutta l'Aula è estremamente semplice: la gestione della provincia di Bolzano che cos'è, concessionaria privata o concessionaria pubblica? Ve ne siete dimenticati totalmente.

Richiamo la loro attenzione sul fatto che nell'articolo 8 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige è previsto che la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi (esclusa però la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive proprie), può, per usi e costumi locali, per le istituzioni culturali, per le biblioteche, le accademie, gli istituti e i musei, per tutto ciò che riguarda manifestazioni, attività artistiche, attività culturali, educative locali, servirsi di mezzi radiotelevisivi.

Inoltre, signor Presidente, secondo quanto previsto dal pacchetto e dallo Statuto, facendo riferimento proprio all'articolo 8 che prevede una competenza primaria della provincia autonoma, è stato varato l'articolo 10 delle norme di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1973, che ha sancito che la provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e a gestire una rete idonea a consentire con qualsiasi mezzo tecnico la ricezione contemporanea nel territorio della provincia delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri, dell'area culturale tedesca, ladina, istituendo un relativo piano tecnico, e via dicendo.

Tutto questo, signor Presidente e signori colleghi, ha portato alla creazione di un ente provinciale, il RAS, che in provincia di Bolzano funziona egregiamente. Non vi è stata mai alcuna contestazione da parte di nessun gruppo etnico, nè di lingua tedesca, nè di lingua ladina, nè di lingua italiana.

Di questa circostanza nel disegno di legge al nostro esame, redatto con molta fretta, così come pure il nostro dibattito è affrettato, non si tiene conto.

Attendiamo quindi un chiarimento, sia da parte del Ministro, sia da parte del relatore. Vogliamo sapere se questo ente pubblico che gestisce l'attività provinciale in Bolzano è «concessionario privato» o «concessionario pubblico». Voi lo fate diventare un «ibrido» di cui non si conosce la natura, perchè la sottacete.

Di qui la mia proposta di emendamento che recita: «Ai fini della tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Bolzano riveste altresì carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale, nonchè l'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691».

Forse qualcuno potrebbe essere in disaccordo con questa formulazione volendone fare un ente privato o una istituzione inserita come concessionaria privata negli ambiti previsti dal nostro Statuto. Nell'interesse della chiarezza è necessario dire che si tratta di una concessionaria pubblica.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, relatore. Cercherò di illustrare un po' meglio il mio parere, viste le critiche di laconicità che mi sono state rivolte dai colleghi.

Circa l'emendamento 2.5, ricordo che la Commissione ha discusso a lungo sui termini «concessione» e «autorizzazione». L'autorizzazione era in effetti un istituto introdotto da una vecchia sentenza della Corte, ma riguardava soltanto il bacino locale. Per quanto riguarda l'attuale contesto normativo, si è preferito usare il termine «concessione» proprio perchè non esiste il diritto del privato ma la concessione dello Stato ad usare l'etere. Credo pertanto di interpretare anche il pensiero del Ministro, con il quale abbiamo lavorato molto in Commissione su tale problema, dicendo che si tornerebbe indietro se accettassimo il termine «autorizzazione». Per tale motivo ribadisco la mia contrarietà a tale proposta.

L'emendamento 2.6 reca per prima la firma del collega Strik Lievers, al quale chiedo venia se sono sembrato un po' troppo sbrigativo poco fa, ma cercavo di utilizzare il tempo a nostra disposizione nel modo migliore, anche perchè delle questioni dell'articolo 1 abbiamo parlato molto diffusamente in Commissione. Noi siamo contrari all'affidamento ad un ente pubblico del servizio radiotelevisivo. Secondo me, il servizio pubblico deve essere affidato ad una società di diritto privato e non ad un ente pubblico che segue logiche di diritto

amministrativo, con tutti i controlli e i problemi che conosciamo. Su questa posizione credo concordi la grande maggioranza della Commissione, per cui esprimo parere contrario. Parere analogo esprimo sull'emendamento 2.1 del senatore Pollice, avente le medesime finalità dell'emendamento 2.6.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4 dei colleghi Riz e Rubner, recependo lo spirito e il senso complessivo della proposta, invito i proponenti ad accettare una formulazione diversa. Al comma 2 potremmo aggiungere il seguente periodo: «Sono fatte salve le prerogative riconosciute dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, a favore della provincia di Bolzano». Se i proponenti ritengono di accettare questa formulazione, dovrebbero farla propria ritirando l'emendamento 2.4, viceversa sarei costretto ad esprimere parere contrario. Eventualmente, alle questioni riguardanti le minoranze linguistiche dovremmo tornare a dedicare la nostra attenzione con un articolo apposito.

Infine, di fronte all'emendamento 2.2 del senatore Pollice ribadisco che la Commissione ha preferito il termine «concessione» che è sostanzialmente diverso dal termine «autorizzazione». Il parere è quindi contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **MAMMÌ**, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 del relatore, a me sembra che formuli, lasciando inalterata la sostanza, assai meglio il primo comma dell'articolo 2. Tra l'altro, quell'appesantimento inerente all'installazione ed all'esercizio degli impianti è veramente inutile giacchè di questo ci si occupa nel successivo articolo 17. Concordo con il relatore, si tratta di un bene - la frequenza - limitato e quindi l'istituto della concessione meglio si attaglia rispetto a quello dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6, concordo con il relatore: si tratta di una scelta di politica legislativa, cioè di una società per azioni per la concessione del servizio pubblico, anzichè di un ente pubblico. Lo stesso discorso vale per gli emendamenti 2.2 e 2.1 del senatore Pollice.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, il Governo non intende assolutamente disconoscere l'esistenza e l'esigenza di mantenere le prerogative riconosciute dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, alla provincia di Bolzano. Tuttavia conviene con il relatore sul fatto che la formulazione dal relatore stesso proposta (che evita questo riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche e questa possibilità di estensione di un riconoscimento e di una prerogativa che è stabilita dal 1973 per la provincia di Bolzano) è quella accettabile. Pertanto, sono d'accordo con la modifica sostitutiva, di fatto, proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Riz, lei ha sentito quanto detto dal Ministro. È d'accordo con questo nuovo testo che viene proposto?

RIZ. Signor Presidente, non posso purtroppo essere d'accordo e, se me lo consente, dirò anche perchè. In genere cerco la mediazione, però (il relatore mi ascolti un attimo) dire che resta salvo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1973, non significa niente, perchè questo articolo resta comunque salvo. Non possiamo dire in una legge che resta salvo l'articolo 10 di una norma di attuazione ovvero che resta salvo l'articolo 8 dello Statuto. Che cosa significa questo? Niente.

È evidente, signor Presidente, che quello che noi sosteniamo è cosa completamente diversa: noi diciamo che bisogna fare attenzione. Al comma 3 dell'articolo 2 si legge che la società di cui al comma 2 è concessionaria pubblica e che tutte le altre sono concessionarie private. Vi siete dimenticati che in Bolzano abbiamo una disposizione dello Statuto e una norma di attuazione che stabiliscono che la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, può fare quanto detto prima. Vi siete dimenticati anche che c'è una norma di attuazione che stabilisce che la provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e a gestire la rete idonea alla ricezione di radiodiffusioni estere. Di tutto questo vi siete dimenticati. Ad un certo punto dovrete chiarire se quella della provincia di Bolzano per voi è concessionaria privata o concessionaria pubblica. Invece anche con la nuova proposta voi lasciate un ibrido e debbo dire che non posso essere d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto bisogna riflettere un po' sulla questione perchè mi pare che le considerazioni del senatore Riz siano degne di essere meditate sia dal relatore, sia dal Ministro. Il termine «prerogative» in effetti è forse improprio rispetto ad una distinzione tra le varie nature della concessionaria che non può non essere pubblica se è inserita in una norma dello Statuto.

Pertanto, direi che dobbiamo trovare un punto di incontro.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, avevo già indetto la votazione e l'emendamento è stato già votato.

GIUSTINELLI. No, signor Presidente, ho chiesto la parola prima che si votasse. (*Commenti del senatore Mancino*).

PRESIDENTE. Allora, senatore Giustinelli, faccia la dichiarazione di voto. Vuol dire che si rivoterà.

MANCINO. Il nostro Gruppo aveva già espresso il suo voto.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo comunque non ha votato proprio nell'attesa che mi fosse concessa la parola per dichiarare il nostro voto.

Vorrei innanzitutto esprimere la ferma contrarietà del Gruppo comunista all'emendamento 2.3, presentato dal relatore. Il senatore

Golfari ha giustificato questo emendamento con esigenze di natura prevalentemente tecnica, vorrei dire quasi di coordinamento; ha detto che c'era la necessità di una riformulazione perchè tutto l'articolo, così come è concepito, segnatamente il primo comma, appare squilibrato. Desidero far notare che in questo caso c'è di tutto tranne che correzioni formali. Ci troviamo, invece, davanti ad una modificazione che, nel caso in cui permanesse, ci indurrebbe a votare contro questo articolo (cosa che non è nelle nostre intenzioni).

Senatore Golfari, le differenze sono fondamentalmente due. Innanzitutto nella sua formulazione scompare la definizione della radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonchè dell'installazione di impianti, come servizio pubblico. Il senatore Golfari ha sostenuto che la radiodiffusione di programmi televisivi è svolta dal servizio pubblico, devo insistere sul fatto che si tratta di due aspetti profondamente diversi. Infatti, nel caso da lei prospettato, si attribuisce un compito particolare alla RAI, mentre nella ipotesi proposta dalla Commissione si prevede che sia la radiodiffusione sia l'installazione costituiscano di per sè servizio pubblico. La seconda sostanziale differenza riguarda la scomparsa dal comma 1 dell'articolo 2 dell'inciso: «nonchè l'installazione e l'esercizio di impianti ad essa relativi». Con quell'inciso si intendeva stabilire che anche la installazione e l'esercizio di impianti sono servizio pubblico. Questo aspetto, per noi importante in quanto contribuisce a definire meglio il complesso dell'attività radiotrasmissiva, è scomparso. Sono differenze, quindi, molto rilevanti sulle quali invitiamo il relatore a riflettere.

Per questi motivi, ritengo che l'emendamento presentato dal relatore debba essere ritirato. In caso diverso, annuncio il voto contrario del Gruppo parlamentare che rappresento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Onorevoli senatori, un difetto tecnico ci obbliga a rinnovare la controprova.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 2.4, testè presentato dal senatore Riz:

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1973, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale».

2.4 (nuovo testo)

RIZ

Metto ai voti l'emendamento 2.4, nel nuovo testo presentato dal senatore Riz.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Pianificazione delle radiofrequenze)

1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei

regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

4. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.

5. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, la localizzazione ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonchè la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovrà considerare le possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi, secondo quanto disposto all'articolo 5.

8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purchè contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purchè contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio *pro capite* degli abitanti.

11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, indica:

a) il numero di reti nazionali, intendendosi per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 60 per cento del territorio nazionale;

b) il numero delle emittenti e delle reti locali, intendendosi per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi;

c) il numero delle emittenti e delle reti locali che operano su parti limitate dei bacini di utenza.

12. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

14. Il piano di assegnazione, con riferimento esclusivo alle indicazioni circa le localizzazioni degli impianti, è redatto d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni e realizzata l'intesa di cui al comma 14, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

16. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

17. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

18. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari *ad acta* per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni

adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva.

19. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.

20. La soppressione e l'istituzione di impianti che non modifichino l'equilibrio della struttura del piano di assegnazione e gli interventi necessari per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche sono adottati, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 19.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole: «Ministeri eventualmente interessati» inserire le seguenti: «il coordinamento nazionale dei Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo».

3.41 GIUSTINELLI, NESPOLO, BISSO, GAMBINO,
PINNA

Al comma 3, dopo le parole: «Ministeri eventualmente interessati», inserire le seguenti: «la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le associazioni a carattere nazionale delle emittenti private».

3.40 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, SENESI, LOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «ad uso pubblico interessate», inserire le seguenti: «e le associazioni a carattere nazionale delle emittenti private costituite da almeno tre anni».

3.24 POLLICE

Al comma 3, dopo le parole: «dell'automazione», inserire le seguenti: «e la Provincia autonoma di Bolzano per la pianificazione concernente il proprio territorio».

3.30 RIZ, RUBNER

Al comma 3, dopo la parola: «automazione», inserire le seguenti: «le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private».

3.34 MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 3, dopo la parola: «automazione» inserire le seguenti: «e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private».

3.54 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 3, dopo la parola: «automazione» inserire le seguenti: «e le associazioni a carattere nazionale di concessionari privati».

3.55 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 3, dopo la parola: «predisporre», inserire le seguenti: «su conforme parere del Garante per la radiodiffusione e per l'editoria».

3.5 POLLICE

Al comma 3, dopo la parola: «predisporre», inserire le seguenti: «su conforme parere del Garante per la radiodiffusione e per l'editoria di cui all'articolo 6».

3.56 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 3, dopo la parola: «predisporre», inserire le seguenti: «su conforme parere della Commissione nazionale per le comunicazioni».

3.6 POLLICE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano viene altresì inviato alla provincia autonoma di Bolzano la quale può proporre, entro lo stesso termine, motivate modifiche a quella parte del piano che riguarda il settore di competenza della Provincia stessa ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691».

3.31 RIZ, RUBNER

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il piano così predisposto è sottoposto alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato, che esprimono il loro parere su di esso entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole».

3.7 POLLICE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il piano così predisposto è sottoposto alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, che esprimono il loro parere su di esso entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole».

3.57

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 6 sopprimere le parole: «ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità».

3.76

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

In via subordinata all'emendamento 3.76, al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «e ottenga il parere favorevole delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

3.58

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis) Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze indica le assegnazioni di frequenza agli impianti terrestri di radiodiffusione sonora e televisiva, funzionanti o autorizzati ad essere installati, e per i quali sia stata effettuata con successo verifica di reciproca non interferenza, a livello nazionale ed internazionale, nel rispetto delle normative e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. Le verifiche vengono effettuate con l'obiettivo di conservare una qualità tecnica di segnali accettabile nelle aree di servizio.

6-ter) Il piano, partendo dalle assegnazioni agli impianti del servizio pubblico funzionanti ed in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, come da atto convenzionario (decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367) viene modificato, con le procedure del presente articolo, in base ad elaborazioni delle domande di concessione dell'emittenza privata ai sensi del successivo articolo 17 ed in base alle richieste di assegnazione del servizio pubblico radiotelevisivo in ottemperanza degli obiettivi stabiliti per legge. Le assegnazioni di frequenza che hanno titolo tecnico per essere inserite nel piano divengono oggetto di concessione».

3.20

POLLICE

Sostituire i commi dal 7 al 18 con i seguenti:

«7. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze definisce i bacini di utenza, le localizzazioni degli impianti trasmettenti e per

ciascun impianto trasmittente, le caratteristiche radioelettriche, specificate nel regolamento di attuazione della presente legge, comprensiva di potenza irradiata e frequenza di trasmissione, nonchè l'area di servizio.

8. I bacini di utenza vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona, ai fini della congruità economica dei servizi effettuati singolarmente su ciascun bacino. La determinazione dei bacini di utenza è affidata alle Regioni.

9. I bacini di utenza per la diffusione televisiva coincidono di regola con il territorio delle singole Regioni, parti di esse o parti di Regioni diverse purchè contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora hanno dimensioni analoghe a quelle delle Province o delle aree metropolitane: essi possono comprendere più Province, parti di esse o parti di Province diverse purchè contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

11. Successivamente vengono definite le localizzazioni degli impianti trasmittenti, in base alla compatibilità sanitaria, ambientale e paesaggistica, nonchè alla convalida di funzionalità radioelettriche, comprese esigenze funzionali di raggruppamento.

12. Fin dove possibile ed in base alle verifiche di compatibilità di cui al comma precedente, saranno confermate le ubicazioni degli impianti trasmittenti in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

13. Applicando i criteri applicati ai commi 8, 9, e 10 le Regioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, predisporranno gli schemi dei bacini di utenza e delle localizzazioni degli impianti trasmittenti redatti secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

14. Tali schemi verranno trasmessi alla Commissione Nazionale per le Comunicazioni, che provvederà ad integrarli in schemi nazionali. La Commissione provvederà a redigere direttamente gli schemi non presentati dalle Regioni alla scadenza prescritta.

15. I soggetti che intendono installare e gestire impianti di radiodiffusione sonora o televisiva devono presentare alla Commissione domanda di concessione dichiarando numero e tipo di programmi contemporanei distinti da diffondere ed i relativi bacini di utenza. Le domande sono soggette al pagamento di una tassa proporzionale all'utenza potenzialmente raggiungibile, da determinarsi dalla legge finanziaria, e potranno essere presentate con scadenze annuali.

16. La Commissione provvede a formare le graduatorie delle richieste di concessione, una per ciascun bacino di utenza, secondo i criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

17. La Commissione provvede poi ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni gli schemi nazionali dei bacini di utenza e delle localizzazioni degli impianti trasmittenti insieme con le graduatorie delle domande di concessione. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni considera, per ciascun bacino di utenza, le

varie domande che sono entrate in graduatoria, e, a partire dalla prima, definisce, anche in base alla documentazione di progetto presentata da ciascuna emittente secondo quanto specificato nel regolamento di attuazione, la struttura di trasmissione relativa al suo bacino di utenza, cioè la localizzazione degli impianti di trasmissione, le aree di servizio, le potenze irradiate, e le frequenze utilizzate, in osservanza delle normative nazionali ed internazionali in materia di radiocomunicazioni. Lo schema di assegnazione delle frequenze viene trasmesso alla Commissione, che provvede al rilascio delle concessioni. Tutte le assegnazioni di frequenza debbono essere notificate al Registro Internazionale delle frequenze (IFRB). Le assegnazioni di frequenze per le quali è stata avviata la procedura di coordinamento internazionale vengono inserite nel Piano Nazionale di utilizzazione delle frequenze.

18. La gestione tecnica corrente del Piano è curata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che annualmente trasmette una Relazione al Presidente delle Camere.

19. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i poteri per garantire l'osservanza dei vincoli di trasmissione stabiliti dal Piano e/o dall'atto di concessione.

3.21

POLLICE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti e, per ciascuna di esse, la localizzazione e i parametri radioelettrici degli impianti stessi nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione in contemporanea e senza disturbi in ciascuna di dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva».

3.8

POLLICE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, la localizzazione e i parametri radioelettrici degli impianti stessi nonché la frequenza di ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva».

3.25

POLLICE

Al comma 7, primo periodo dopo la parola «stessi», inserire le seguenti: «ivi compresa la potenza irradiata».

3.1

LIPARI

Al comma 7, dopo le parole: «degli stessi» inserire le seguenti: «in base alla compatibilità sanitaria, ambientale e paesaggistica».

3.22

POLLICE

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «ciascun impianto», inserire le seguenti: «Al fine di predisporre tale Piano di assegnazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni vengono istituite due Commissioni tecniche, una per l'emittenza radiofonica e l'altra per quella televisiva. Ciascuna delle due commissioni sarà composta da esperti designati, per un terzo ciascuno, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dalla concessionaria pubblica e dalle associazioni nazionali delle emittenti private, sia di quelle locali che di quelle nazionali. Queste ultime provvederanno a nominare i propri esperti in ragione di due terzi le prime e di un terzo le seconde».

3.59

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di predisporre tale piano, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, vengono istituite due commissioni tecniche, una per l'emittenza radiofonica e l'altra per quella televisiva. Ciascuna delle due commissioni sarà composta da esperti designati, per un terzo ciascuno; dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dall'ente pubblico per il servizio radiotelevisivo e dalle associazioni nazionali delle emittenti private, sia di quelle locali che di quelle nazionali. Queste ultime provvederanno a nominare i propri esperti in ragione di due terzi le prime e di un terzo le seconde».

3.9

POLLICE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «in dette aree» con le altre: «in contemporanea e senza disturbi in ciascuna di dette aree».

3.60

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 7, terzo periodo, dopo la parola: «radiodiffusione» inserire le seguenti: «della concessionaria pubblica nonchè».

3.42

VISCANTI, LOTTI, PINNA GIUSTINELLI, BISSO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di consentire la presenza e di determinare il numero possibile delle emittenti private locali, il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze suddivide il territorio nazionale in bacini di

utenza. I bacini di utenza costituiscono i limiti massimi di diffusione dei programmi per le emittenti che operano in ambito locale. Ciascuno di essi risulta dalla aggregazione di più aree di servizio e viene determinato tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, orografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona».

3.10

POLLICE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di consentire la presenza e di determinare il numero possibile delle emittenti private locali, il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza. I bacini di utenza costituiscono i limiti massimi di diffusione dei programmi per le emittenti che operano in ambito locale. Ciascuno di essi risulta dalla aggregazione di più aree di servizio e viene determinato tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, orografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona».

3.61

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 8, dopo le parole: «vengano determinati» inserire le seguenti: «dalle Regioni».

3.23

POLLICE

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «I bacini di utenza per la diffusione televisiva devono consentire la emissione contemporanea del maggior numero possibile di programmi e la coesistenza del servizio pubblico con una adeguata pluralità di emittenti private locali e nazionali».

3.11

POLLICE

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «I bacini di utenza per la diffusione televisiva devono consentire la emissione contemporanea del maggior numero possibile di programmi e la coesistenza del servizio pubblico con una adeguata pluralità di emittenti private locali e nazionali».

3.62

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 9, primo periodo, dopo la parola «coesistenza», inserire le seguenti: «, in condizioni ottimali di ricezione,».

3.2

LIPARI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti specificatamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quella della provincia; essi possono comprendere più province purchè contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio *pro capite* degli abitanti al fine di garantire l'economicità di impresa. Devono comunque essere previsti non più di tre bacini di utenza di radiodiffusione sonora per ogni bacino di utenza televisiva».

3.26

POLLICE

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «devono consentire», inserire le seguenti: «la emissione contemporanea del maggior numero possibile di programmi e».

3.12

POLLICE

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «devono consentire», inserire le seguenti: «la emissione contemporanea del maggior numero possibile di programmi e».

3.63

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola «coesistenza», inserire le seguenti: «, in condizioni ottimali di ascolto,».

3.3

LIPARI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il Piano di assegnazione ripartisce le risorse d'ascolto tra l'emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali e reti nazionali. Per reti nazionali s'intendono quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio nazionale. Per emittenti locali s'intendono quelle la cui diffusione sia limitata all'interno del territorio compreso nel bacino d'utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possono coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. La ripartizione delle risorse di ascolto sul territorio nazionale e in ciascun

bacino è effettuata assumendo, come numero minimo di programmi disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di programmi utilizzabili in base al Piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino. Il piano riserva prioritariamente per l'assegnazione alla concessionaria pubblica un numero di programmi tale che, per ciascun bacino e sull'intero territorio nazionale, costituisca fino a un massimo del 30 per cento riguardo a quelli televisivi e del 20 per cento riguardo a quelli radiofonici rispetto al numero minimo di programmi disponibili così determinato. Nei bacini in cui il numero dei programmi utilizzabili in base al Piano nazionale di assegnazione coincida con il numero minimo di programmi disponibili, almeno il 55 per cento dei programmi televisivi e il 70 per cento di quelli radiofonici riservati all'emittenza privata sono assegnati alla emittenza locale. In ciascun bacino per il quale il numero dei programmi utilizzati superi tale minimo, i programmi eccedenti sono assegnati alla emittenza locale. Effettuata la ripartizione, il Ministro delle poste e telecomunicazioni assegna prioritariamente alla concessionaria pubblica un insieme di impianti sufficiente a servire il territorio nazionale con l'emissione contemporanea e senza disturbi del numero di programmi alla stessa concessionaria riservati. Il risultato della ripartizione, con l'indicazione degli impianti attribuiti alla concessionaria pubblica e di quelli riservati all'emittenza privata e da attribuire alle emittenti locali e alle reti nazionali fa parte integrante del Piano nazionale di assegnazione e i relativi elenchi con la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche d'antenna e la frequenza assegnata a ciascun impianto sono inseriti nel decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo».

3.64

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il piano di assegnazione ripartisce le risorse d'ascolto tra l'emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali e reti nazionali. Per reti nazionali s'intendono quelle la cui diffusione copra almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per emittenti locali s'intendono quelle la cui diffusione sia limitata all'interno del territorio compreso nel bacino d'utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. La ripartizione delle risorse di ascolto sul territorio nazionale e in ciascun bacino è effettuata assumendo, come numero minimo di programmi disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di programmi utilizzabili in base al Piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino. Il piano riserva prioritariamente per l'assegnazione all'Ente pubblico un numero di programmi tale che, per ciascun bacino e sull'intero territorio nazionale, costituisca fino a un massimo del trenta per cento riguardo a quelli televisivi e del venti per cento riguardo a quelli radiofonici rispetto al numero minimo di programmi

disponibili così determinato. Nei bacini in cui il numero dei programmi utilizzabili in base al Piano nazionale di assegnazione coincida con il numero minimo di programmi disponibili, almeno il 55 per cento dei programmi televisivi e il 70 per cento di quelli radiofonici riservati all'emittenza privata sono assegnati alla emittenza locale. In ciascun bacino per il quale il numero dei programmi utilizzabili superi tale minimo, i programmi eccedenti sono assegnati alla emittenza locale. Effettuata la ripartizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni assegna prioritariamente all'Ente Pubblico un insieme di impianti sufficiente a servire il territorio nazionale con l'emissione contemporanea e senza disturbi del numero di programmi allo stesso Ente riservati. Il risultato della ripartizione, con l'indicazione degli impianti attribuiti all'Ente pubblico e di quelli riservati all'emittenza privata e da attribuire alle emittenti locali e a quelle nazionali fa parte integrante del Piano nazionale di assegnazione e i relativi elenchi con la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche d'antenna e la frequenza assegnata a ciascun impianto sono inseriti nel decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo».

3.18

POLLICE

In via subordinata all'emendamento 3.64, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il piano di assegnazione ripartisce le risorse d'ascolto tra l'emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali e reti nazionali. Per reti nazionali s'intendono quelle la cui diffusione copra almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per emittenti locali s'intendono quelle la cui diffusione sia limitata all'interno del territorio compreso nel bacino d'utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. La ripartizione delle risorse di ascolto sul territorio nazionale e in ciascun bacino è effettuata assumendo, come numero minimo di programmi disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di programmi utilizzabili in base al piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino. Il piano riserva prioritariamente per l'assegnazione alla concessionaria pubblica un numero di programmi tale che, per ciascun bacino e sull'intero territorio nazionale, costituisca fino a un massimo del trenta per cento riguardo a quelli televisivi e del venti per cento riguardo a quelli radiofonici rispetto al numero minimo di programmi disponibili così determinato. Nei bacini in cui il numero dei programmi utilizzabili in base al piano nazionale di assegnazione coincida con il numero minimo di programmi disponibili, almeno il 55 per cento dei programmi televisivi e il 70 per cento di quelli radiofonici riservati all'emittenza privata sono assegnati alla emittenza locale. In ciascun bacino per il quale il numero dei programmi utilizzabili superi tale minimo, i programmi eccedenti sono assegnati alla emittenza locale. Effettuata la ripartizione, il Ministro delle poste e telecomunicazioni assegna prioritariamente alla concessionaria pubblica un insieme di

impianti sufficiente a servire il territorio nazionale con l'emissione contemporanea e senza disturbi del numero di programmi alla stessa concessionaria riservati. Il risultato della ripartizione, con l'indicazione degli impianti attribuiti alla concessionaria pubblica e di quelli riservati all'emittenza privata e da attribuire alle emittenti locali e alle reti nazionali fa parte integrante del piano Nazionale di assegnazione e i relativi elenchi con la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche d'antenna e la frequenza assegnata a ciascun impianto sono inseriti nel decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo».

3.65 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 11, alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: «il numero» con le altre: «il possibile numero».

3.67 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole da: «reti nazionali», sino alla fine della lettera, con le altre: «consentite. Si intendono per tali quelle a cui corrispondono assegnazioni di frequenze sul territorio in grado di assicurare il servizio a tutti i bacini di utenza ed in ogni bacino ad almeno il 60 per cento della popolazione;».

3.44 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, LOTTI, BISSO

Al comma 11, lettera a), dopo la parola: «nazionali», aggiungere la seguente: «televisive».

3.37 IL RELATORE

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «almeno il 60 per cento del territorio nazionale», con le altre: «tutti i bacini di utenza e in ciascun bacino almeno il 60 per cento della popolazione».

3.43 PINNA, GIUSTINELLI, LIBERTINI, VISCONTI, GAMBINO

Al comma 11, alla lettera a), sostituire le parole: «60 per cento» con le altre: «70 per cento».

3.66 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il numero di reti nazionali radiofoniche che è pari al 30 per cento del numero dei programmi chiaramente ricevibili, sulla base

delle frequenze disponibili, nel bacino di utenza più piccolo; la diffusione delle reti nazionali radiofoniche deve coprire almeno il 60 per cento del territorio nazionale».

3.38

IL RELATORE

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il possibile numero delle emittenti locali, intendendo per tali quelle la cui diffusione sia limitata all'interno del territorio compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi.

3.13

POLLICE

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il possibile numero delle emittenti locali, intendendo per tali quelle la cui diffusione sia limitata all'interno del territorio compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi».

3.68

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole da: «la cui» sino a: «copra» con le altre: «a cui corrispondono assegnazioni di frequenze sul territorio in grado di assicurare il servizio, almeno al 70 per cento della popolazione residente nel bacino di utenza;».

3.45

PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, SENESI, GAMBINO

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «del territorio compreso», con le altre: «della popolazione residente».

3.46

PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, GAMBINO, SENESI

Al comma 11, alla lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il territorio nazionale non potrà comunque essere suddiviso in meno di quindici bacini per l'emittenza televisiva e in meno di quaranta per quella radiofonica».

3.14

POLLICE

Al comma 11, alla lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il possibile numero delle reti nazionali e delle emittenti locali è stabilito in modo tale da garantire che in ogni bacino di utenza almeno il 65 per cento dei programmi riservati all'emittenza privata sia assegnato alle emittenti locali».

3.19

POLLICE

Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda la radiodiffusione sonora il numero delle emittenti e reti locali è pari in ciascun bacino al numero dei programmi chiaramente ricevibili, determinato dalle frequenze disponibili e da quelle assegnate ai sensi della presente lettera alla radiodiffusione sonora in ambito nazionale».

3.39

IL RELATORE

Al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Il possibile numero delle reti nazionali e delle emittenti e delle reti locali è stabilito in modo tale da garantire che in ogni bacino di utenza almeno il 65 per cento dei programmi riservati all'emittenza privata sia assegnato alle emittenti e alle reti locali».

3.15

POLLICE

Al comma 11, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) per ogni assegnazione di frequenza la rete nazionale, regionale o locale di appartenenza nonché il soggetto concessionario pubblico o privato o assegnatario che ha titolo per la sua utilizzazione nonché l'eventuale appartenenza ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2».

3.47

PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, LOTTI, SENESI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Vista la esiguità delle risorse e l'alto numero dei soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione sonora all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente a questo settore, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, una volta definito il Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, ripartisce le risorse determinate dal piano stesso tra emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali ed emittenti nazionali sia a carattere commerciale che comunitario secondo i parametri di cui alle lettere seguenti:

a) la suddivisione delle risorse di radiodiffusione sonora, per quanto attiene l'emittenza privata, sul territorio nazionale ed in ciascun bacino è effettuata assumendo, come numero di programmi disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di programmi resi disponibili dal piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino;

b) una volta determinato il numero minimo di programmi disponibili, con le modalità di cui al comma precedente, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni assegna fino al 30 per cento dei programmi alla radiodiffusione sonora a carattere nazionale sia per l'attività commerciale che per quella comunitaria;

c) in ciascun bacino per il quale il numero di programmi reso disponibile dal Piano nazionale di assegnazione superi il minimo di cui al comma 3, i programmi eccedenti sono assegnati all'emittenza locale;

d) sono assegnati alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario sia nazionale che locale fino al 30 per cento dei programmi disponibili».

3.35

MARIOTTI, MARNIGA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Limitatamente al settore della radiodiffusione sonora, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, una volta definito il Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, ripartisce le risorse determinate dal piano stesso tra emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali ed emittenti nazionali sia a carattere commerciale che comunitario secondo i parametri di cui alle lettere seguenti, al fine di determinare le risorse di ascolto disponibili per la radiodiffusione sonora in ciascun bacino, rappresentate dal numero di programmi radiofonici che possono utilmente essere ricevuti nel bacino stesso:

a) una volta confermate le risorse di pertinenza della concessoria pubblica, così come previsto dalla convenzione in vigore all'atto della presente legge, per quanto attiene alla emittenza privata, la suddivisione delle risorse di ascolto radiodiffusione sonora, così come sopra definite, sul territorio nazionale ed in ciascun bacino, è effettuata assumendo, come numero di risorse di ascolto disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di risorse rese disponibili dal piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino;

b) una volta determinato il numero minimo di risorse di ascolto disponibili, con le modalità di cui alla lettera precedente, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni assegna fino al 30 per cento delle risorse alla radiodiffusione sonora a carattere nazionale sia per l'attività commerciale che per quella comunitaria, con la garanzia dei programmi in essere alla data della presente legge;

c) in ciascun bacino per il quale il numero delle risorse di ascolto rese disponibili dal Piano nazionale di assegnazione superi il minimo di cui alla lettera a), nel rispetto delle indicazioni di cui alla lettera b), i programmi eccedenti sono assegnati all'emittenza locale, a carattere commerciale e comunitario;

d) nel rispetto delle indicazioni di cui alle lettere b) e c) spetteranno alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario, sia

nazionale che locale, fino al massimo del 30 per cento delle risorse di ascolto disponibili.

3.48 SERRI, PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, CANNATA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Il territorio nazionale non potrà comunque essere suddiviso in meno di quindici bacini per l'emittenza televisiva e in meno di quaranta per quella radiofonica».

3.69 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Il possibile numero delle reti nazionali e delle emittenti locali è stabilito in modo tale da garantire che in ogni bacino di utenza almeno il 65 per cento dei programmi riservati all'emittenza privata sia assegnato alle emittenti locali».

3.70 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 12, dopo le parole: «reti private» inserire le seguenti: «costituite da almeno tre anni.»

3.27 POLLICE

Al comma 12, dopo le parole: «o reti private» inserire le seguenti: «e previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano per i servizi previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 691».

3.32 RIZ, RUBNER

Al comma 13, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Ministero è tenuto, nella redazione del piano, ad attenersi alle proposte formulate dalle Regioni e dalle province autonome ai sensi del presente comma».

3.49 VISCONTI, BISSO, CANNATA, GIUSTINELLI, PINNA

Sopprimere il comma 14.

3.28 IL RELATORE

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni redige il piano di assegnazione delle frequenze e acquisisce sullo stesso il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, senza che siano intervenuti i pareri, essi si intendono resi in senso favorevole».

3.16

POLLICE

Al comma 14, dopo le parole: «è redatto» inserire le seguenti: «, su parere conforme del Garante per la radiodiffusione e per l'editoria,».

3.71

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 14, dopo la parola: «Regioni» inserire le seguenti: «comprese quelle».

3.50

VISCANTI, GIUSTINELLI, CANNATA, PINNA, GAROFALO

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole».

3.29

IL RELATORE

Al comma 15, dopo la parola: «redige» inserire le seguenti: «, su parere conforme del Garante per la radiodiffusione e per l'editoria,».

3.17

POLLICE

Al comma 15, dopo le parole: «sottoposto al parere» inserire le seguenti: «dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

3.72

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 15, dopo la parola «automazione», inserire le seguenti: «nonchè al parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

3.4

LIPARI

Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: «e previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano per i servizi previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691».

3.33

RIZ, RUBNER

Al comma 17, sostituire le parole: «cinque anni» con le altre: «un anno».

3.51

PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, SENESI, GAMBINO

Al comma 17, sopprimere le parole: «ovvero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità».

3.73

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

In via subordinata all'emendamento 3.73, al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ottenga il parere favorevole delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

3.74

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 19, sostituire le parole: «Ai Presidenti delle Camere» con le altre: «alla Commissione parlamentare per la vigilanza degli indirizzi per i sistemi radiotelevisivi».

3.52

MACALUSO, PINNA, GIUSTINELLI, NESPOLO, NOCCHI

Sopprimere il comma 20.

3.75

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 20, sostituire le parole: «l'istituzione di impianti che» con le altre: «il ridimensionamento di impianti che comunque».

3.53

PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, LOTTI, BISSO

Al comma 20, sopprimere le parole: «e gli interventi necessari per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche».

3.36

MARIOTTI, MARNIGA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PINNA. Signor Presidente, se mi consente, illustrerei di seguito gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, iniziando dall'emendamento 3.41, con il quale proponiamo che il piano di ripartizione predisposto dal Ministro venga prima sottoposto al parere del coordinamento nazionale dei comitati regionali per il servizio radiotelevisivo. Proponiamo questo perchè, come abbiamo detto nel dibattito generale, ci sembra che le regioni in questo disegno di legge siano spesso trascurate.

Con l'emendamento 3.40, a proposito del piano di assegnazione delle frequenze che il Ministro predispone dopo aver sentito i diversi Ministri e le concessionarie di telecomunicazioni, noi proponiamo che vengano sentiti anche la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni nazionali delle emittenti private, due soggetti che invece nel disegno di legge non sono richiamati.

Circa l'emendamento 3.42, ricordo che il testo afferma che il piano di assegnazione delle frequenze determina le aree di servizio e nel farlo deve considerare l'utilizzo dei collegamenti delle concessionarie di telecomunicazioni. Noi riteniamo che questo sia giusto, ma proponiamo che lo stesso principio sia esteso anche ai collegamenti della RAI che invece, nel testo così com'è formulato, ci sembrano esclusi.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.44, il piano di assegnazione delle frequenze, così com'è formulato nel testo del Governo, alla lettera a) del comma 11, deve individuare il numero delle reti nazionali, intendendo per tali quelle che coprono almeno il 60 per cento del territorio; cioè sono reti nazionali quelle che irradiano almeno il 60 per cento del territorio. A noi sembra che il riferimento al territorio sia un criterio non sufficiente, approssimativo. Riteniamo invece, quando si tratta di reti nazionali, che queste debbano raggiungere tutti i bacini locali e, dentro ciascun bacino, almeno il 60 per cento della popolazione. Il riferimento alla popolazione ci sembra più preciso; quello al territorio, invece, poichè la popolazione non è distribuita in maniera uniforme, può dar luogo, come si diceva anche nel dibattito generale, a reti nazionali di serie A e reti nazionali di serie B.

Sull'emendamento 3.45 io vorrei chiedere, se fosse possibile, che si apporti una correzione, perchè il testo così com'è nello stampato non è leggibile. Dovrebbe essere invece inteso nel senso di sostituire le parole da: «la cui» fino alla fine del periodo. Questo emendamento in qualche modo ricalca quanto richiamavo poc'anzi relativamente alla lettera b) sempre del comma 11; anche qui noi proponiamo che la rete locale non sia riferita al 70 per cento del territorio, ma al 70 per cento della popolazione residente nel bacino.

L'emendamento 3.46 si illustra da sè perchè è subordinato rispetto a quello che ho illustrato precedentemente.

Sempre al comma 11, dopo la lettera c), proponiamo, con l'emendamento 3.47, che sia inserita una lettera *c-bis*). Il piano di assegnazione, dovrebbe indicare per ogni assegnazione, a nostro giudizio, questi altri elementi che contribuiscono a rendere il piano stesso più chiaro, più preciso: «la rete nazionale, regionale o locale di appartenenza nonchè il soggetto concessionario pubblico o privato o

assegnatario che ha titolo per la sua utilizzazione nonché l'eventuale appartenenza ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2».

L'emendamento 3.48 è un emendamento molto lungo la cui sintesi è questa: nel nostro disegno di legge (lo abbiamo detto anche precedentemente) è trascurata la radiofonia. Vorrei ricordare che vi fu la richiesta da parte della Camera di stralciare questa materia; la maggioranza ha preferito mantenerla all'interno di questo provvedimento, ma in esso la radiofonia non è adeguatamente affrontata. Con questo emendamento noi cerchiamo di rimediare a questa carenza assai grave della legge, individuando e assegnando preventivamente adeguate risorse sia alla radiofonia commerciale che a quella comunitaria, che è pure una realtà importante nel nostro paese.

L'emendamento 3.49 riprende il tema che prima richiamavo delle regioni che hanno un modestissimo ruolo in questa legge. Proponiamo che il Ministro, nel redigere il piano di assegnazione delle frequenze, si attenga alla proposta formulate dalle regioni e dalle provincie autonome.

L'emendamento 3.50 è praticamente coordinato con il precedente. Proponiamo, diversamente dal testo al nostro esame, che il piano di assegnazione sia redatto d'intesa anche con le regioni ordinarie e non solo con quelle a statuto speciale.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze, il 3.51 ci sembra un emendamento importante nel senso che nel testo del Governo è previsto che il piano venga aggiornato ogni cinque anni. Noi abbiamo una concezione diversa del piano di assegnazione delle frequenze e riteniamo che debba essere un piano-processo che si realizza gradualmente e quindi deve essere aggiornato annualmente anzichè in un lasso di tempo così ampio come i cinque anni.

L'emendamento 3.52 riguarda la relazione che annualmente il Ministro dispone sul piano di assegnazione delle frequenze che, anzichè ai Presidenti della Camere in modo più pertinente, anche perchè ha una competenza specifica, dovrebbe venire trasmesso alla Commissione parlamentare di vigilanza.

L'emendamento 3.53 in parte si collega al piano-processo di cui prima parlavo e si riferisce alla facoltà del Ministro di intervenire sul piano di assegnazione delle frequenze. Riteniamo che il Ministro a questo riguardo abbia una eccessiva discrezionalità, per cui proponiamo che egli possa intervenire solo per sopprimere impianti o per ridimensionarli, non per ampliarli perchè in tal modo si stravolgerebbe il piano di assegnazione stesso.

POLLICE. Signor Presidente... (*interruzione del senatore Mazzola*) nonostante le provocazioni del collega Mazzola, devo dire che gli emendamenti all'articolo 3 mi permettono di fare alcune considerazioni sulla definizione del servizio radiofonico pubblico locale. Ho dato voce e cerco di dare voce soprattutto ad una serie di istanze che vengono dalle associazioni di base, tanto per intenderci sia quelle padronali che quelle artigianali, che quelle veramente di base (mi riferisco a giornali, antenne ed altro) e ho scelto qualcuno di questi elementi.

Il discorso di fondo che mi interessa svolgere è quello del servizio radiofonico pubblico locale, perchè all'interno dell'articolo 3 non vedo

al riguardo una definizione precisa. Invece penso che per definire il servizio radiofonico pubblico locale bisognerebbe avere alcuni requisiti che vanno ritrovati nell'autonomia da partiti, enti, finanziarie commerciali, agenzie editoriali nazionali o regionali, sindacati e altri soggetti titolari di analoghe autorizzazioni anche in ambiti territoriali diversi che rappresentino finalità statutarie pubbliche di interesse generale cui vengono commisurati i vari programmi radiodiffusi. Per esempio, ritengo che rappresenti un titolo di priorità ai fini dei finanziamenti pubblici il fatto che le emittenti si pongano l'obiettivo della difesa degli interessi e dei diritti dei cittadini utenti sia in senso generale che comunicativo; in particolare, che rappresentino istanze ed espressioni originali nel contesto operativo in cui operano. Inoltre, che consentano una quota giornaliera di accesso gratuito e libero a soggetti rappresentanti la società e il territorio, come le associazioni, i cittadini, i movimenti.

Vorrei ora aprire una breve parentesi. C'è una trasmissione del servizio pubblico che dà la voce agli utenti e che mette non dico alla berlina, ma alla gogna - questo è il termine esatto - le strutture burocratiche di questo paese. Mi riferisco a «Diogene». Ebbene, questa sera abbiamo appreso che questa trasmissione del venerdì viene collocata in orari praticamente indecenti, a tarda notte.

Perfino la struttura dello Stato, la struttura pubblica non riesce a dare voce a questo tipo di realtà e di società. Nel momento in cui approviamo questo disegno di legge, allora è necessario aprire alla società civile, alla società vera, alle associazioni, ai cittadini ed ai movimenti. Naturalmente non si dovrà eccedere, ma sarà necessario definire una percentuale del 10 per cento del periodo giornaliero della trasmissione. Tale periodo comunque si può individuare per un intervallo di tempo non inferiore a 16 ore al giorno.

Quote maggiori di accesso costituiscono titoli di priorità e di riferimento in relazione alla quantità e alla qualità del finanziamento pubblico. È opportuno che le emittenti raggiungano inoltre una quota mensile di pubblicità non superiore del 5 per cento del periodo mensile di trasmissione. Ancora, è necessario che abbiano quote percentuali di programmi originali autoprodotti non inferiori al 60 per cento rispetto all'insieme dei programmi trasmessi; quote maggiori, per esempio, costituiscono titolo di priorità per i finanziamenti pubblici, non concessi indiscriminatamente. Bisogna che abbiano trasparenza gestionale con pubblicazione dei bilanci e della contabilità di servizio. Tutto ciò significa chiedere molto nel momento in cui lo Stato distribuisce risorse? Non credo! Piuttosto è necessario garantire il rispetto dei diritti costituzionali e sindacali dei lavoratori, di coloro che lavorano nel settore, degli operatori che nella maggior parte dei casi (anche rispetto a quelle realtà di carattere padronale ed industriale) non vengono pagati con tariffe e costi sindacali.

Passando ad altro dato, occorre che utilizzino in diretta radiofonica almeno il 15 per cento del periodo totale di trasmissione mensile, ma trasmettendo anche programmi di informazione e di servizio su assemblee elettive, istituzionali, convegni, assemblee e simili, con l'obiettivo di fornire agli utenti un'informazione completa di tipo locale. Ci sono alcune radio a livello periferico che hanno fatto fortuna (per quanto possa valere un'espressione del genere dal momento che vivono

sempre in modo precario) trasmettendo consigli comunali, provinciali e regionali. Non riesco a capire perchè non si debba stabilire questo e dare anche «un premio» a chi fornisce un servizio pubblico così importante. In questo senso si apre un discorso sul finanziamento e sulle agevolazioni per la radiofonia pubblica locale. I soggetti titolari dell'autorizzazione del servizio radiofonico pubblico locale hanno diritto appunto ad un finanziamento pubblico, minimo, annuale, non inferiore all'80 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente. Naturalmente di fronte a questa fattispecie si può trovare una formulazione che metta d'accordo tutti.

Ho fatto questa considerazione perchè un aspetto del genere non trova spazio all'interno del disegno di legge al nostro esame. Si va a definire la nuova linea sulle frequenze, sulla radiodiffusione e sulla televisione e poi non approfittiamo per inserire questi che sono gli elementi veri rispetto ai quali si potrà poi voltare pagina in termini di privilegio del sistema pubblico.

Anche in questo senso penso che il finanziamento minimo possa venire aumentato dal comitato regionale radiotelevisivo corrispondente, che dovrebbe essere una sorta di autorità regionale e locale, che sovrintenda a questi problemi, nel momento in cui intervengono esigenze di priorità, subentrano le quote effettive di pubblicità raccolte durante l'anno, l'originalità dell'emittenza (dalla tipologia alla quantità dell'ascolto realizzato), l'indice di ascolto relativo al genere offerto dall'emittente, il volume di produzione originale, qualità e quantità degli addetti impegnati a tempo pieno dall'emittente.

Naturalmente questo è un discorso a futura memoria, visto e considerato che non è stato accolto e recepito dalla maggioranza in un'occasione estremamente importante come questa. Però non pensate che tutto sia risolto. La questione noi la riproporremo. Caro ministro Mammi, sulla questione della radiodiffusione non la potete passare liscia, come pensavate, con l'approvazione di questo disegno di legge, che invece non fa assolutamente chiarezza in un settore così importante.

RIZ. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33 che sono tutti collegati da un comune denominatore. Precisamente, noi vorremmo che laddove è previsto che viene sentito un ente o il Ministro delle poste o una provincia, eccetera, si preveda anche che la provincia autonoma di Bolzano sia sentita quando il piano di ripartizione o di assegnazione la concerne. In altre parole, noi riteniamo che se la provincia di Bolzano ha determinate attribuzioni e competenze stabilite dallo statuto e dal decreto presidenziale che contiene le norme di attuazione, cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1973, essa debba essere necessariamente sentita tutte le volte che il piano di ripartizione o il piano di assegnazione concernano il suo territorio.

Chiediamo inoltre che all'articolo 3, commi 12 e 16 sia prevista l'intesa con la provincia di Bolzano quando si tratti del territorio della provincia stessa.

Queste sono le nostre richieste, signor Presidente; per il resto gli emendamenti si illustrano da sè.

MARIOTTI. L'emendamento 3.34, signor Presidente è volto a dare riconoscimento alla presenza delle associazioni private, nel momento in cui si dà una regolamentazione generale al settore. L'emendamento propone di inserire, nel predisporre il piano nazionale delle ripartizioni delle radiofrequenze, anche le associazioni in oggetto, tra coloro che vengono sentiti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

SANESI. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal senatore Mariotti insieme al senatore Marniga è praticamente uguale al nostro: differisce solamente per una «e». Dopo la parola «automazione», noi proponiamo di aggiungere le parole «e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private». Forse si è vergognato Mariotti, da buon socialista, a parlare di associazioni a carattere nazionale. C'è una «e» che ci differenzia, perchè la nostra «e» perfeziona la preposizione; senza la «e» forse lei avrà già notato, professor Spadolini, Presidente, che non ha senso l'emendamento dei due colleghi socialisti.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, il primo degli emendamenti che illustro in questa sede, il 3.55, è perfettamente corrispondente a quello illustrato dal collega Mariotti; quindi si può dire che si tratta di un emendamento che in qualche modo rappresenta unitariamente il nostro Gruppo.

L'emendamento 3.56 prevede che il Governo definisca il piano di ripartizione delle frequenze su conforme parere del Garante. Presenterò un analogo emendamento più avanti per quanto riguarda il piano di assegnazione. Ci sembra che se c'è una questione nella quale appare la necessità di idonee garanzie, essa attiene proprio al momento delicatissimo della definizione dei piani di ripartizione e di assegnazione. Per tale motivo, la conformità del parere del Garante ci pare necessaria.

L'emendamento 3.57 evidenzia quella che a noi sembra un'altra necessità e cioè che, una volta definito in sede governativa il piano di ripartizione, su di esso possano esprimere il proprio parere le competenti Commissioni della Camera e del Senato. Ciò vale anche per un emendamento successivo riguardante il piano di assegnazione. Questi, signor Ministro, signor relatore, sono forse i momenti decisivi nei quali si gioca tutto l'equilibrio del sistema e, se spetta al Governo la responsabilità della definizione dei piani, non può non spettare alle Camere il diritto-dovere di esprimere un parere sulle modalità con le quali l'Esecutivo ha gestito la materia.

L'emendamento 3.59 propone che il piano di assegnazione, cioè il momento decisivo della distribuzione delle risorse di ascolto, venga definito con il supporto di due commissioni tecniche nelle quali siano rappresentati in modo adeguato coloro che sono interessati alla definizione di questi piani, cioè la concessionaria pubblica e le associazioni delle emittenti private.

Con gli emendamenti 3.61 e 3.62 proponiamo una diversa definizione del bacino di utenza a partire, come il testo della Commissione non fa, dalla precisazione della ragione per la quale si stabiliscono questi bacini di utenza. Infatti, il bacino di utenza è stato previsto perchè è solo in relazione ad esso e alle sue dimensioni che si

può definire cos'è e cosa non è emittenza locale. Il carattere precipuo del bacino di utenza deve essere, come proponiamo con l'emendamento 3.62, la capacità di emettere contemporaneamente il maggior numero possibile di programmi e la coesistenza del servizio pubblico con una adeguata pluralità di emittenti private. Non mi sembra sia una proposta rivoluzionaria o sconvolgente rispetto agli equilibri che la maggioranza ha definito nel testo votato in Commissione: pensiamo sia invece una precisazione opportuna per assicurare quel minimo di parametri di garanzia del diritto su questo terreno. Per questo credo che la maggioranza dovrebbe accogliere la nostra proposta. Nello stesso senso va l'emendamento 3.63.

L'emendamento principale che proponiamo all'articolo in questione è il 3.64, quello cioè che propone una definizione radicalmente diversa del comma 11, in materia di criteri di definizione del piano di assegnazione delle frequenze. Con questo emendamento proponiamo un criterio per la definizione del piano tale da garantire in primo luogo il servizio pubblico ed in secondo luogo uno spazio effettivo per l'emittenza locale che è, come ho cercato di dimostrare nel mio intervento nel dibattito generale, la sede propria e quasi unica della pluralità dell'informazione attraverso il servizio privato. In terzo luogo, noi proponiamo che vengano definiti gli spazi per l'emittenza privata nazionale.

Noi, con questo emendamento, proponiamo che si lavori sulla base dei singoli bacini di utenza, prendendo ad unità di misura il bacino di utenza per il quale il numero di programmi compatibili sia il minore fra quelli di tutti gli altri. Quindi, avendo come parametro il numero minore di programmi disponibili, su questa base occorre determinare quale è il numero necessario di programmi che in questo bacino, e di riflesso poi in tutti gli altri, devono essere affidati al servizio pubblico e quale è il numero di frequenze da affidare all'emittenza privata e, all'interno di questa, quale è il numero da affidare all'emittenza locale e quale all'emittenza nazionale. Su questa base, poi, bisogna definire su tutto il territorio nazionale il numero di frequenze affidate uniformemente al servizio pubblico e il numero di frequenze affidate uniformemente all'emittenza nazionale. Inoltre, dato che questi numeri sono misurati a partire dal bacino che ha il minor numero di frequenze a disposizione, per tutti gli altri bacini, in cui il numero di frequenze è maggiore, le frequenze ulteriormente disponibili devono essere tutte affidate - noi proponiamo - all'emittenza locale. Con questo criterio noi garantiamo prioritariamente il servizio pubblico e l'emittenza locale, cioè quella emittenza privata grazie alla quale la Corte costituzionale, oltre che l'esperienza, ci dice che è possibile una effettiva pluralità di voci.

Noi proponiamo, in subordine a questo emendamento in cui definiamo le reti nazionali come quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio nazionale, un emendamento identico in cui invece si definiscono le reti nazionali con il criterio che è stato adottato dalla maggioranza, cioè con le reti che coprano il 60 per cento del territorio nazionale. Noi riteniamo migliore il criterio del 70 per cento perchè ci aiuta a meglio distinguere quella che è una rete nazionale dalle emittenti locali con le possibilità previste di connessione fra diversi bacini. Anche questa ci pare una misura a salvaguardia della emittenza locale.

Altri emendamenti, per brevità, si danno per illustrati, salvo gli interventi che si faranno in dichiarazione di voto.

Richiamo poi l'attenzione del relatore e del Ministro sull'emendamento 3.70, che riteniamo molto importante e che in qualche modo riproduce diversamente il senso dell'emendamento principale che ho illustrato. L'emendamento 3.70 aggiunge un comma per il quale il possibile numero delle reti nazionali e delle emittenti locali è stabilito in modo tale da garantire che in ogni bacino di utenza almeno il 65 per cento dei programmi riservati all'emittenza privata sia assegnato alle emittenti locali. Su questo criterio si gioca la sfida se vogliamo una emittenza privata con il fine di consentire la pluralità delle voci, oppure se vogliamo l'emittenza privata per consentire ad alcuni impresari di fare dei buoni o degli ottimi affari.

Altri emendamenti riguardano il piano di assegnazione e sono analoghi a quelli che ho illustrato a proposito del piano di ripartizione.

Infine, ho presentato l'emendamento 3.75, con il quale propongo la soppressione del comma 20 dell'articolo 3. Questo comma, a mio avviso, è profondamente contraddittorio; esso prevede che il Ministro possa provvedere ad interventi di soppressione o istituzione di impianti che non modificano l'equilibrio della struttura del piano di assegnazione. Tale previsione è una contraddizione in termini. Infatti, in base alla definizione del piano di assegnazione e stante la realtà di estremo affollamento delle risorse di ascolto, qualunque intervento di soppressione o di istituzione di impianti interviene a modificare l'equilibrio della struttura del piano stesso. Quindi, se noi manteniamo nel provvedimento al nostro esame il comma 20 dell'articolo 3, prevediamo che, per quanto riguarda la gestione di questo capitolo centrale degli equilibri del sistema, il Ministro (nei 5 anni di intervallo tra un aggiornamento e l'altro del piano di assegnazione) sostanzialmente ha mano libera. Quindi, ci troviamo di fronte ad una situazione di assoluta incertezza del diritto.

Per questi motivi, sollecitando la riflessione del relatore e del Ministro su questo emendamento, ritengo che sia opportuno sopprimere il comma 20 dell'articolo 3. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

LIPARI. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare gli emendamenti che ho presentato all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 è di segno prevalentemente tecnico. La specificazione che debba farsi riferimento anche alla potenza irradiata mi sembra che non possa risultare implicitamente dal riferimento ai parametri radioelettrici, così come del resto emerge da precedenti testi di disegni di legge che facevano esplicito riferimento anche alla potenza irradiata.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.2 e 3.3, ritengo che la specificazione aggiuntiva della coesistenza nello stesso bacino di più emittenti possa essere giustificata soltanto in condizioni ottimali di ricezione o di ascolto. Si tratta di una esigenza fondamentale. Desidero richiamare su tale aspetto l'attenzione del relatore, tenuto anche conto che negli emendamenti che il senatore Golfari ha presentato (esatta-

mente gli emendamenti 3.38 e 3.39) si fa riferimento per la prima volta (in quanto l'avverbio non risulta in altre norme del testo proposto dalla Commissione) alla parola «chiaramente» ricevibili. Ciò significa che la esigenza è non semplicemente quella di garantire il massimo numero di presenze in un certo bacino, ma di garantire il massimo numero di presenze in condizioni di ottimale ricezione. Pertanto, mi sembra assolutamente opportuno procedere a tale specificazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, mi ero limitato a prevedere che venisse disciplinata anche una richiesta di parere, non vincolante e non necessariamente collimante, al Garante nella previsione del comma 15 dell'articolo 3, laddove viene disciplinato un nuovo schema di piano. Per questo punto ritengo utile prevedere anche il parere del Garante in quanto in questo caso non ci troviamo di fronte ad un problema di ordine esclusivamente tecnico; esso, invece, può certamente impingere con profili di tutele soggettive, che sono quelle che attengono alla competenza propria del Garante. Su questo emendamento, mi rimetto al parere del relatore, richiamando comunque, la sua attenzione sul fatto che forse gli emendamenti illustrati poco fa dal collega Strik Lievers, cioè gli emendamenti 3.5 e 3.36, potrebbero essere accolti se il relatore li adeguasse con un suo subemendamento prevedendo non il conforme parere ma una formulazione del tipo: «sentito il parere del Garante». Si offrirebbe in tal modo un maggior criterio garantista alla redazione del piano delle frequenze, fermo restando che astrattamente e non in concreto (perchè attualmente non ci sono le condizioni concrete per cui una evenienza del genere si determini), con diverse posizioni soggettive chiamate a gestire il piano, non è da escludere che, attraverso espedienti di tipo tecnico, possano determinarsi lesioni di posizioni soggettive del tipo di quelle la cui garanzia è affidata nel disegno di legge alla tutela del Garante.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, la soppressione del comma 14 è motivata da una ragione fondamentale che è quella della accelerazione della formazione del piano di cui stiamo parlando. Come ricorderete, il comma 14 dell'articolo 3 prevedeva che il piano di assegnazione, con riferimento esclusivo alle indicazioni circa le localizzazioni degli impianti, fosse redatto di intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano. In effetti questo adempimento, che viene ripetuto successivamente sia al comma 15 che al comma 18 e che in questa sede si voleva unicamente riservare all'intesa sulla localizzazione degli impianti, sembrerebbe eccessivamente complicare le fasi della formazione del piano stesso che, come i colleghi sanno, è un fatto fondamentale per il quale occorreranno molti mesi e che, invece, il relatore e il Governo avrebbero intenzione di accorciare al massimo e portare non già ad un anno, come è scritto più avanti nella legge, ma addirittura a contenerlo in sei mesi.

Dovendo fare un piano di questa complessità in sei mesi, occorre accorciare, semplificare, rendere più flessibili le fasi del piano e per questo riteniamo - Governo e relatore - che, eliminando un passaggio che in qualche misura è già compreso nei passaggi successivi dei commi 15 e 18 dell'articolo 3, si possa realizzare, in questo contesto, una

accelerazione nella formazione del piano. Questa è la ragione fondamentale che ha ispirato la soppressione del comma 14.

Circa l'emendamento 3.38, relativo al comma 11, meriterebbe una mia illustrazione se non dovessi far presente, signor Presidente, la opportunità che tutti gli emendamenti al comma 11, compresi gli emendamenti aggiuntivi al comma stesso, vengano accantonati per la ragione che dirò tra breve. Insieme a questi del comma 11 che ho citato, andrebbero accantonati dunque gli emendamenti dal 3.64 dei senatori Strik Lievers ed altri, che è a pagina 18 dello stampato al nostro esame, sino all'emendamento 3.70, ugualmente dei senatori Strik Lievers ed altri, che è a pagina 28 dello stesso stampato, per la ragione fondamentale che il Governo e il sottoscritto devono fare una verifica di natura tecnica perchè c'è un dubbio su alcuni emendamenti, in particolare sugli emendamenti presentati dai colleghi Serri ed altri, Marniga ed altri, e anche su alcuni del relatore. Si tratta di una questione che è emersa soltanto in questi ultimi giorni, cioè di una presenza più specifica della radiofonia nel piano di assegnazione delle frequenze, questione sollevata mi pare un po' da tutti i Gruppi (ne ha parlato anche il senatore Strik Lievers, sia nella discussione generale sia questa sera, da un punto di vista di espressione più significativa delle realtà locali ma anche, in generale, come specificità della radiofonia nel contesto del problema che stiamo dibattendo).

Allora io direi che sul comma 11 si debba sospendere la nostra attenzione per accantonare questa parte e andare poi ad esaminarla alla prima occasione utile, che credo sia la prossima seduta.

In merito alle altre questioni, quindi, credo di essermi già pronunciato perchè i miei emendamenti sono relativi sempre al comma 11.

PRESIDENTE. Allora, in accoglimento della richiesta del relatore, accantonano tutti gli emendamenti al comma 11, ivi compresi gli emendamenti aggiuntivi al comma stesso, e precisamente gli emendamenti dal 3.64 al 3.70 nello stampato. Questi emendamenti saranno discussi alla ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Invito adesso il relatore a pronunciarsi sugli altri emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.41 pone una questione che abbiamo dibattuto anche in Commissione e rispetto alla quale ho chiesto anche, per qualche approfondimento, ulteriori valutazioni al signor Ministro proprio poco fa. Ebbene, su tutta la questione che riguarda il piano di ripartizione delle frequenze c'è qualche riserva (che si esprimerà in un parere negativo puntualmente tra poco) a immaginare che sia i comitati regionali sia altri soggetti, che vediamo poi elencati, partecipino a questo atto, che è certamente fondamentale ma che è un atto, mi pare, afferente più agli organi ministeriali. È fondamentale, ma un po' realmente esclusivo delle competenze dei vari Ministeri e comunque afferente all'attività di Governo in generale. Sono le ripartizioni che riguardano il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, altri soggetti nazionali; ripartizioni di risorse anche di una certa delicatezza per i servizi dello Stato che in

effetti comprendono, è ben vero, anche una riserva per l'emittenza nazionale e locale ma che in definitiva riguardano solo la collocazione di questi soggetti all'interno del piano.

Per questa ragione c'è una contrarietà di carattere generale a considerare, all'interno di questa fase della pianificazione, la presenza di soggetti diversi da quelli ministeriali; in particolare dei comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, così come formulato nell'emendamento 3.41 rispetto al quale esprimo parere contrario. Debbo aggiungere a questo proposito che i comitati regionali, che ancora non hanno spazio nel testo che stiamo esaminando, dovranno essere rivalutati nella funzione e ne parleremo durante il percorso di questa legge, più avanti.

Per la verità qui si tratta del coordinamento nazionale e noi andremmo ad inserire in una legge un istituto come quello del coordinamento nazionale che in effetti non ha ancora una rilevanza istituzionale, a quanto mi risulta.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.40 che tende ad inserire la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale delle emittenti private che non sembrano molto adeguate a rientrare in questa fase della pianificazione. Certo la concessionaria del servizio pubblico potrebbe avere una rilevanza maggiore rispetto alle associazioni a carattere nazionale delle emittenti private, però assumendo questo criterio generale della non partecipazione di altri soggetti al di là dei Ministeri anche la concessionaria del servizio pubblico dovrebbe essere esclusa da questa fase.

Nell'emendamento 3.24 compaiono ancora le associazioni a carattere nazionale delle emittenti private costituite da almeno tre anni. Vorrei dire al collega Pollice che su questa parte finale del suo emendamento «costituite da almeno tre anni» mi permetterò più avanti di dare la mia opinione perchè sarei favorevole a considerare le associazioni costituite da almeno tre anni ma in un'altra sede. In ogni modo esprimo parere contrario sull'emendamento 3.24.

Sull'emendamento 3.30 esprimo ugualmente parere contrario con tutto il rispetto che devo alla provincia autonoma di Bolzano. Anche ai colleghi Mariotti e Marniga (emendamento 3.34) debbo esprimere il mio parere non favorevole. Ancora, sull'emendamento 3.54 esprimo parere contrario. Per le stesse ragioni esprimo parere contrario sull'emendamento 3.55.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.5 che prevede un parere del Garante.

Parleremo di questa proposta in occasione di alcuni emendamenti del collega Lipari. Il Garante, in effetti, non capisco francamente come possa entrare nel discorso della ripartizione delle frequenze. D'altra parte, sul Garante abbiamo discusso molto e ne discuteremo ancora di più martedì, quando riprenderemo il dibattito. Non si tratta di un istituto di amministrazione attiva, ma in generale di un istituto di controllo, di vigilanza su quanto l'amministrazione - o i soggetti interessati all'applicazione della legge - farà. Non si capisce effettivamente la logica di questa chiamata in causa del Garante in questa sede e per questa funzione, cioè quella della pianificazione delle risorse.

Sull'emendamento 3.56 sono dello stesso avviso contrario, così come il mio parere è contrario sul 3.6. A questo proposito devo riconoscere che l'emendamento del senatore Pollice parla della Commissione nazionale per le comunicazioni, vale a dire un istituto che non compare nel resto del disegno di legge. Non si sa che cosa sia questa Commissione e forse essa andrebbe normata con un altro eventuale articolo. Non so se il collega Pollice ci vorrà presentare un emendamento relativo a questo problema. Finora non conosciamo questa Commissione nazionale per le comunicazioni, collega Pollice. In definitiva esprimo parere contrario.

Uguualmente il parere è contrario al 3.31 dei colleghi Riz e Rubner. In effetti lo stesso presentatore lo ha evidenziato in precedenza: se esiste l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del primo novembre 1973, n. 671, non c'è bisogno di richiamarlo in questa sede. Se la norma esiste, essa vale e sarebbe ugualmente in vigore e non verrebbe certamente eliminata dalla nostra legge.

L'emendamento 3.7 parla di piano sottoposto alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato. Anche in questo caso sarei di parere contrario: non mi sembra che, con tutto il lavoro che bisogna svolgere, la Camera ed il Senato si debbano occupare anche del piano di ripartizione delle frequenze. Sarebbe un atto di amministrazione, se vogliamo di alta amministrazione, ma non è certamente un atto che possa essere discusso a livello parlamentare.

L'emendamento 3.57 ripropone una proposta emendativa identica ed ugualmente negativo è il mio parere. Sul 3.76 esprimo parere contrario perchè si vorrebbe sopprimere una frase relativa alla revisione del piano. Il piano dovrebbe, quindi, essere revisionato ogni 5 anni ed in più ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità. Allora non capisco la logica della soppressione, collega Strik Lievers, presente in questo emendamento. Perchè il Ministro delle poste non dovrebbe poter procedere alla revisione ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità? Questo mi sembra veramente un argomento importante, che rende flessibile l'attuazione del piano. Dobbiamo apprezzare questa flessibilità e il non irrigidimento (annuale: questa sarebbe la proposta di revisione del piano). Tale piano sarebbe revisionato ogni 5 anni però, ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, il Ministero potrebbe intervenire. Non mi sembra allora una questione da eliminare.

Sull'emendamento 3.58 il parere è contrario. Ho già detto prima le ragioni che mi fanno essere contrario nei confronti di un emendamento che propone di ottenere prima il parere favorevole delle competenti Commissioni del Senato e della Camera.

Sull'emendamento 3.20, collega Pollice, c'è una filosofia diversa del piano di assegnazione. Quando termina il piano di ripartizione, si passa al piano di assegnazione. Il piano di assegnazione in questa forma mi sembra in effetti troppo elaborato, anche perchè le stesse cose che il collega Pollice propone nell'emendamento 3.20 sono già presenti nel testo del Governo elaborato dalla Commissione. Non mi pare che ci sia molta diversità, quindi il parere del relatore è contrario.

Parere contrario anche al lunghissimo emendamento 3.21 (2 pagine del fascicolo); tuttavia debbo dire al collega Pollice che gran parte della

materia che egli ha inteso suggerire con questo emendamento già esiste nel testo del Governo. Il comma 7 che lui propone è presente pari pari nel testo del Governo; lo stesso dicasi per il comma 8, per il comma 9 e per il comma 10: mi sembra un testo copiato da quello del Governo.

Anche il comma 11 c'è, pur se non in questo articolo: si trova all'articolo 19, comma 1; si tratta di una questione vivamente dibattuta in Commissione che riguarda la compatibilità sanitaria, ambientale e paesaggistica. Se il collega Pollice avrà la bontà di andare a vedere l'articolo 19, troverà i contenuti di cui al comma 11 che propone.

Anche il comma 12 proposto dal senatore Pollice già esiste in altra parte del disegno di legge: e prendo atto con qualche soddisfazione, se vuole, collega Pollice, che anch'ella prevede la sanatoria (sanatoria su cui si è fatto un gran parlare in questi ultimi tempi) per chi già esercita gli impianti di diffusione: «saranno confermate le ubicazioni degli impianti trasmettenti in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

Dunque il comma 12 è già previsto più avanti e quindi non c'è bisogno di trattarlo qui. Il comma 13 è già previsto all'articolo 3, comma 12; il comma 15 è previsto al comma 17, e la Commissione stessa di cui parlavamo prima è un fantasma istituzionale. Anche il comma 18 è previsto all'articolo 3, comma 19.

Sono quindi costretto a dare parere contrario a tutto l'emendamento 3.21.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.8, la questione è già considerata all'articolo 3, comma 7: quindi il parere è contrario. Lo stesso vale per l'emendamento 3.25, anch'esso già considerato altrove molto precisamente.

Passerei ora all'emendamento 3.1, presentato dal collega Lipari. Per quanto riguarda tale emendamento mi rimetterei al Governo. Tuttavia ho l'impressione, collega Lipari, che quando si parla di parametri radioelettrici, tra essi sia già compresa la potenza irradiata. Se non è compresa è giusto che se ne faccia cenno nella legge, ma siccome l'articolo parla di parametri radioelettrici, che, oltre alla potenza, comprendono anche l'angolazione ed altri aspetti di carattere tecnico, qualora questa voce non fosse compresa credo che il Ministro farebbe bene ad accettare la proposta del collega Lipari, al quale chiedo venia se non la accetto direttamente in quanto relatore, ma non conosco la questione dal punto di vista tecnico. Pertanto sull'emendamento 3.1 il relatore si rimette al Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.22 in quanto la questione è già considerata al comma 1 dell'articolo 19. Ugual parere esprimo sul 3.59 in quanto il problema è già considerato al comma 1 dell'articolo 34. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 3.9 in quanto la questione delle commissioni tecniche è considerata dall'articolo 34. Qui se ne prevedono due, per la verità, mentre nell'articolo 34 una sola, ma non è escluso che una Commissione si possa suddividere in due sezioni, una per esaminare gli aspetti relativi alla radiofonia, l'altra quelli relativi alla televisione.

Ugualmente contrario è il parere sull'emendamento 3.60, nonché sull'emendamento 3.42 che affronta la questione già prevista dal comma 7.

L'emendamento 3.10 del collega Pollice stabilisce che i bacini risultano dall'aggregazione di più aree di servizio: ma questo è già ampiamente detto nel testo del Governo. Esprimo pertanto parere contrario. Anche quanto previsto dall'emendamento 3.61 è già inserito nel testo del Governo, pertanto il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.23 in quanto nel testo le regioni sono considerate più avanti e danno il proprio parere sul piano. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.11, in quanto la contemporaneità di emissione viene considerata nel testo della Commissione attraverso una dizione diversa: noi parliamo di coesistenza che è la stessa cosa. Parere contrario anche sull'emendamento 3.62, perchè esiste già nel testo, senatore Strik Lievers, la dizione di coesistenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, devo dire al collega Lipari che l'espressione: «in condizioni ottimali di ricezione», pur partendo da ragioni ben comprensibili, sembra abbastanza generica per essere collocata giuridicamente in una legge così delicata. Bisognerebbe trovare un'altra espressione, secondo me; pertanto esprimo parere contrario lasciando al Ministro la facoltà di decidere una dizione più consona.

L'emendamento 3.26 pone una questione che già è inserita nel testo al nostro esame ed altrettanto devo dire per l'emendamento 3.12: esprimo pertanto parere contrario su entrambi. L'emendamento 3.63 accenna alla contemporaneità dell'emissione, previsione già inserita nel testo al nostro esame quando si parla di coesistenza. Il parere è pertanto contrario.

L'emendamento 3.3 del collega Lipari, come il precedente, propone l'inserimento delle parole: «in condizioni ottimali di ascolto». Bisognerebbe trovare un'altra espressione, collega Lipari, se possibile. Mi rendo conto che è un chiarimento importante, ma mi pare che il termine sia generico. Esprimo pertanto parere contrario sul 3.3, sperando di poter essere più disponibile per questioni di ben altra portata.

PRESIDENTE. Siamo così giunti agli emendamenti al comma 11 dell'articolo 3. Ricordo che è stato richiesto l'accantonamento degli emendamenti presentati a questo comma. Anche in rapporto alle intese intervenute in sede di Conferenza dei Capigruppo, essendo arrivati alle ore 23,30, possiamo sospendere l'esame del disegno di legge n. 1138.

Sull'ordine dei lavori

RIVA. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, per la verità le intese intervenute tra i Capigruppo prevedevano che noi questa sera avremmo esaurito l'esame e le votazioni fino all'articolo 5.

PRESIDENTE. Era il nostro auspicio, una speranza. Se vogliamo continuare fino alle 3 di questa notte...

RIVA. A questo punto, si dovrebbero tener presenti i tempi utilizzati dal relatore per le sue repliche. Come tempi globali il relatore, cioè la Commissione, avrebbe un'ora, che a questo punto è stata consumata quasi per la metà e non abbiamo ancora affrontato i nodi fondamentali della legge.

Quindi, per l'economia e l'equilibrio dei nostri lavori, signor Presidente, sottolineo che se decidiamo di interrompere l'odierna seduta prima delle votazioni sull'articolo 3, andremmo a votare la prossima settimana (ipotesi che non appoggio) a distanza addirittura di una settimana dal momento in cui il relatore ci ha motivato il suo parere e questo mi sembra un caso fracamente singolare.

Quindi, al fine di rivedere il calendario della prossima settimana le chiedo di riunire i rappresentanti dei Gruppi seduta stante per decidere di iniziare i lavori a partire da lunedì.

PRESIDENTE. Senatore Riva, comincio con il farle presente che nelle mie comunicazioni all'Aula non avevo parlato di concludere i primi cinque articoli, perchè considerati gli emendamenti proposti, mi ero reso conto della materiale impossibilità di esaurirne la votazione. Ho parlato, quindi, di discussione e votazione dei primi articoli non oltre l'articolo 5, cosa completamente diversa dal prendere l'impegno di votarli tutti e cinque. Questo è il primo punto.

Per quanto riguarda il relatore, devo dire, a sua difesa, che avendo iniziato in quel modo che è in uso nei Parlamenti britannico ed americano, è stato redarguito ed insolentito da varie parti perchè era troppo breve, la qual cosa evidentemente lo ha indotto in errore, cioè ad essere troppo lungo sull'articolo 3.

Nessuna difficoltà, nella giornata di martedì prossimo, se risulteranno inconvenienti per la ripartizione dei tempi fissati, a riunire allora la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che, d'altra parte, era prevista per mercoledì; posso anche anticiparla a martedì. In questo momento non mi sentirei di convocare nessuna Conferenza perchè non è stato violato assolutamente niente. Naturalmente se l'Assemblea ritiene che si possa andare avanti non vi sono difficoltà, ma io mi sono attenuto ad un accordo che pretendeva la conclusione dei lavori alle ore 23,30, dato che si trattava di una seduta notturna non prevista ed improvvisa.

Aggiungo che a far slittare il voto su questo articolo c'è, comunque, una richiesta di accantonamento assai ingente formulata dal relatore, che mi era stata comunicata prima dell'inizio dei nostri lavori. Pertanto avevo comunque deciso stasera, data la richiesta di accantonamento, di non far votare l'articolo 3. Se comunque è questa l'intenzione dell'Assemblea, il relatore può terminare stasera di esprimere il suo parere sugli emendamenti e la stessa cosa può fare il Ministro, su questo punto non ho nessuna difficoltà.

Lei, senatore Riva, mi ha detto che c'è troppa distanza di tempo da qui a martedì. Lei sa benissimo, senatore Riva, che noi agiamo in stato di necessità fra assise internazionali, conferenze di programma, conferenze di partiti che ci creano delle difficoltà obiettive. Poi, se la legge sulla emittenza televisiva ritarda siamo insolentiti dalla stampa perchè dopo tredici anni ancora non provvediamo; se, invece, diamo una certa accelerazione ai nostri lavori siamo criticati per il motivo

opposto. Pertanto ritengo che ci voglia sempre un certo punto di equilibrio nelle cose e io a questo punto l'equilibrio cerco sempre di rappresentarlo. A me pare che il paese aspetti una risposta dal Senato su questa legge.

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, lei ci ha riconvocati per martedì per continuare la discussione sull'emittenza. Pensavo che con un po' di sacrificio (perchè i sacrifici dobbiamo farli anche qui dentro, non dobbiamo chiederli solamente a quelli che stanno fuori dal palazzo) potremmo incominciare i nostri lavori martedì mattina.

PRESIDENTE. Senatore Sanesi, l'inizio dei nostri lavori è già previsto per martedì mattina.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, lei sa che non mi permetterei mai di avere l'ultima parola in quest'Aula e quindi certamente mi inchino ai suoi suggerimenti.

Se mi consente, signor Presidente, non ho bisogno di sottolineare a lei la necessità che si raggiunga un punto di equilibrio tra le diverse esigenze, come lei, nella sua maestria di Presidente, ha sempre cercato di fare durante i lavori del nostro Senato.

Innanzitutto, mi sembra che si debba mettere l'esame di tutti gli emendamenti sullo stesso piano, per quanto riguarda l'articolo 3. Quindi, per una equità in questo senso, sarebbe logico che il relatore quanto meno concludesse l'esposizione del parere sugli emendamenti visto che ormai l'inconveniente della distanza dal voto è nei fatti. Desidero far presente che noi, dal punto di vista di un Gruppo dell'opposizione, abbiamo fatto uno sforzo, con convinzione, per venire incontro alle esigenze degli altri Gruppi. Avremmo apprezzato che durante la seduta notturna questo sforzo di cortesia convinta da parte nostra fosse stato corroborato da una risposta di analogo segno dall'altra parte. Dobbiamo, invece, constatare che così non è avvenuto. La prossima volta che si faranno accordi di contingentamento e di tempi, chiederemo che questi siano fissati in maniera più rigorosa e inequivoca.

PRESIDENTE. Se l'Assemblea è d'accordo, noi procediamo allora fino al termine dell'illustrazione del parere da parte del relatore sugli emendamenti all'articolo 3. Siete d'accordo su ciò? Che poi non ci sia qualcuno che mi dica che c'era stata una intesa per concludere alle 11,30. Sono un'animale notturno, per cui la cosa non mi turba.

(Cenni di assenso da parte dell'Assemblea).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Prego pertanto il senatore Golfari di proseguire nell'esposizione del parere saltando gli emendamenti al comma 11 e riprendendo dall'emendamento 3.27.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, sulla formulazione prospettata dall'emendamento del senatore Pollice debbo esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Golfari, se la interrompo, ma desidero invitare i senatori ad essere cortesi e a rimanere in Aula ancora un po' di tempo per dare almeno un senso di solennità ai nostri atti.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, comunque desidero presentare una proposta di modifica all'emendamento 3.27. Vorrei far partire questa condizione (delle associazioni costituite) non tanto da almeno tre anni ma dal 1^a luglio 1988, data di presentazione del provvedimento alle Camere. Tale termine mi sembra più proprio rispetto ai tre anni. Quindi, con questa proposta di modifica esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.27.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.32, devo dire che le regioni sono già sentite e quindi anche la provincia autonoma di Bolzano (e lo dico con rispetto). Pertanto esprimo parere negativo, come sull'emendamento 3.49.

L'emendamento 3.28 che ho presentato e già illustrato, non merita ulteriore commento.

Gli emendamenti 3.16, 3.71 e 3.50 dovrebbero essere preclusi in quanto il comma 14 viene soppresso.

Ho già illustrato l'emendamento 3.29, che è conseguente alla abrogazione di una frase contenuta nel comma 14 e quindi doveva essere riformulato. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 3.17 in quanto non mi sembra una funzione del Garante quella di dare un parere per quanto riguarda quello che viene disposto dal comma 15. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.72 per la stessa ragione che ho espresso poco fa e perchè non sembra opportuno inviare il parere alle Commissioni del Senato e della Camera dei deputati; parere contrario sull'emendamento 3.4, presentato dal senatore Lipari e sull'emendamento 3.33 (sempre per le stesse ragioni).

L'emendamento 3.51 non sembra opportuno in quanto tende a sostituire un anno con cinque anni per la revisione del piano. Collega Pinna, ne abbiamo discusso in Commissione e lei ricorderà che si tratta della stessa logica. Giustamente i colleghi Pinna, Visconti ed altri parlavano del «piano-processo»; noi riteniamo invece che la flessibilità del piano sia proprio costituita dal fatto che si revisiona ogni cinque anni e che il Ministro può intervenire qualora vi sia la necessità di farlo.

La stessa ragione di flessibilità mi induce ad esprimere parere negativo all'emendamento 3.73 e all'emendamento 3.74. Parere contra-

rio anche sull'emendamento 3.52 e il Governo, la Commissione nella sua maggioranza e il relatore manterrebbero preferibilmente il testo della Commissione perchè si tratta di una prerogativa dei Presidenti delle due Camere rinviare alla Commissione parlamentare di vigilanza questa relazione e quindi potrà essere fatto tutte le volte che sarà considerato necessario.

Sono contrario alla soppressione del comma 20, prevista dall'emendamento 3.75 perchè si tratta di quei piccoli interventi di aggiustamento e di adeguamento che mi pare giusto lasciare alla facoltà e alla discrezionalità del Ministro e del Governo.

Sono contrario per la stessa ragione all'emendamento 3.53.

Al collega Mariotti e al collega Marniga, che avevano proposto con l'emendamento 3.36 di sopprimere le parole: «e gli interventi necessari per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche», devo dire di essere contrario perchè mi pare che proprio la questione delle interferenze elettromagnetiche sia tale da acquisire l'attenzione tempestiva e necessaria del Ministro. È ben vero che c'è un'altra norma, mi pare all'articolo 34, ma riguarda il periodo provvisorio, mentre a regime credo sia necessario far permanere nella legge la potestà di intervento per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1 del collega Pollice, esprimo contrarietà, pur dovendo sottolineare un certo interesse per questo emendamento aggiuntivo. Però, istituire questo centro di documentazione presso il Garante non mi sembra proprio; si dovrebbe forse immaginare qualcosa di diverso, bisognerebbe approfondire quanto costa, dove collocarlo, chi dovrebbe governarlo. È una questione molto complessa anche se interessante e quindi esprimo parere negativo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 20 marzo 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi, martedì, 20 marzo, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 11, la seconda alle ore 16,30 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).
2. POZZO ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
3. MACALUSO ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per

la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).

4. PECCHIOLI ed altri. - Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028).

La seduta è tolta (*ore 23,45*).

Allegato alla seduta n. 358

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3758. - «Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894» (2170) (Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ANDRIANI, LIBERTINI, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, VITALE e POLLINI. - «Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli uffici finanziari e riduzione dei tempi di trattamento delle dichiarazioni» (2171);

FERRARA Pietro. - «Tutela dell'attività lavorativa delle casalinghe» (2172).